



## VERBALE N. 29 DELL'ADUNANZA DEL 30 LUGLIO 2020

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrìci, Donatella Cerè, Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Roberto Nicodemi, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Matteo Santini, Andrea Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina Tamburro.

### **Giuramento Avvocati e Praticanti abilitati**

- Il Presidente Galletti svolge una relazione introduttiva e di benvenuto.

I giuramenti si svolgono in videoconferenza con chiamata singola ad ogni interessato.

Sono presenti: Avv. BATTISTELLI Virginia, Avv. CARRAVETTA Giulia, Avv. CERIELLO Pierluigi, Avv. CILIBERTI Marica, Avv. DE FALCO Camilla, Abogado FABBRI Marco, Avv. GALLI Valentina, Avv. INTRIERI Aldo, Avv. LENZI Francesca, Avv. LUCCI Francesco Maria, Avv. MALANDRINO Dario, Avv. MALDARI Federica, Avv. MEO Carlo, Avv. NERSITA Antimo Rocco, Avv. NORCIA Michele, Avv. PASSARETTI Serenella, Avv. PLUTINO Roberto, Avv. TASSONI Andrea Cristina, Avv. TIMOTINI Lorenzo, i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

- Si svolgono in videoconferenza, con chiamata singola ad ogni interessato, i giuramenti del Praticanti abilitati.

Sono presenti i Dottori: AMERI Masumeh, BABUSCI Alessandro, BOLOGNA Daniela, CAVALLORO Roberto, CIARLARIELLO Federica, MALVONI Aurora, MARINO Francesca Antonia, PISTOLA Maila, SABELLA Chiara, TALA Fabio, TARRICONE Luciana, TUFANO Giulia, VENDITTI Alberto, ROMANO Marco, i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di praticante avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

### **Comunicazioni del Presidente**

- Il Presidente Galletti comunica la prematura scomparsa della Collega Gioia Parrilla e comunica di aver disposto l'invio da parte della Segreteria di un telegramma di condoglianze.

Il Presidente illustra le peculiarità della situazione e la necessità di farsi carico delle spese per assicurare i benefici pensionistici e previdenziali al minore che oggi è stato accolto in Presidenza con la donazione da parte del Consiglio di un PC per la prosecuzione degli studi.

Il Consiglio si associa alle condoglianze alla Famiglia della Compianta Collega Gioia Parrilla.

- Il Presidente Galletti comunica la prematura scomparsa della Collega Angela Viola e comunica di aver disposto l'invio da parte della Segreteria di un telegramma di condoglianze al marito Sig. (omissis) e al loro figlio (omissis).

Il Consiglio si associa alle condoglianze già espresse e si stringe al dolore della Famiglia della Collega Angela Viola.

- Il Presidente Galletti comunica che in data 25 luglio 2020 è deceduto l'Avv. Giulio Maceratini (classe 1938), già giovanissimo Consigliere dell'Ordine per cinque mandati consecutivi, dal 1970 al 1979, e successivamente Deputato -prima- e Senatore -poi- della Repubblica.

Il Consiglio si associa alle condoglianze già espresse e si stringe al dolore della Famiglia.

- Il Presidente rappresenta che il Comitato dei Presidenti dell'Unione degli Ordini Forensi del Lazio nella seduta dello scorso 13 luglio ha deliberato di costituirsi parte civile nel procedimento che vede come persona offesa l'Avv. (omissis), pendente innanzi al GUP del Tribunale Tivoli per l'udienza preliminare del 23 luglio 2020, nominando quale proprio difensore e procuratore speciale l'Avv. (omissis) del Foro di Tivoli.

L'Avv. (omissis) nell'ottobre 2019 fu attinto da diversi colpi di pistola esplosi da una controparte processuale.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti e il Consigliere Alesii riferiscono che è in corso di sottoscrizione un Accordo di rete, di cui si distribuisce il testo, con il quale il Tribunale di Roma, in collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il Consiglio Nazionale Forense, la Camera Penale e le Agenzie, pubbliche e private, presenti sul territorio di competenza si pone l'obiettivo, tra l'altro, "*di valorizzare gli istituti che prevedono percorsi di responsabilizzazione nell'ambito della comunità per i soggetti entrati nel circuito penale tra cui la messa alla prova (art. 168-bis c.p.), l'estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.), la sospensione condizionale della pena subordinata a prestazioni di attività non retribuita ovvero a specifici percorsi di recupero per i condannati per delitti di violenza domestica o di genere (art. 165 c.p.), la sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità per i reati commessi da tossicodipendenti (art. 73 comma 5-bis e 5-ter dpr 309/90), la misura degli arresti domiciliari nei confronti dei tossicodipendenti che intendano sottoporsi ad un programma di recupero (art. 89 dpr 309/90)*". Il percorso viene avviato attraverso lo "Sportello MAP" presso il Tribunale di Roma, aperto tutti i giorni, dove gli interessati possono ricevere informazioni utili e presso il quale può essere presentata la domanda e possono essere effettuati i colloqui prodromici alla redazione del programma personalizzato.

L'Accordo non prevede oneri o obblighi a carico dell'Ordine e rappresenta un'iniziativa condivisibile alla quale l'Ordine ben può aderire per consentire la massima diffusione dell'offerta di istituti alternativi alla pena, proposta dagli uffici di esecuzione penale esterna nell'ottica rieducativa della pena e di sostegno nei casi di particolare fragilità, nonchè di incremento dei percorsi di riparazione del danno e, quando possibile, di percorsi di mediazione tra autore e vittima del reato.

Il Consiglio approva il suddetto Accordo di rete, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota della Presidenza della Corte di Appello di Roma pervenuta in data 10 luglio 2020 con la quale l'allora Presidente f.f. Dott. Tommaso Picazio ha chiesto il parere sull'attività svolta del Dott. Giovanni Russo ai fini della conferma quadriennale nell'incarico semidirettivo di Procuratore Nazionale Aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia e Terrorismo.

Il Consiglio esprime parere favorevole. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.



- Il Presidente evidenzia che, con la preziosa collaborazione dell'Avv. Francesco Salimbeni della Commissione di diritto internazionale, l'Ordine degli Avvocati di Roma e la Hartford County Bar Association stanno per stipulare un protocollo di cooperazione per collaborare nella organizzazione di conferenze, seminari, laboratori e corsi per favorire esperienze lavorative per giovani avvocati, anche attraverso un programma di scambio nonché promuovere ricerca e pubblicazioni.

Nell'ambito di tale progetto è stato organizzato un *internship* presso il prestigioso studio americano Robinson & Cole, che avrebbe dovuto tenersi nei mesi di giugno e luglio 2020 e per il quale era stata avviata la selezione dei candidati. Inoltre, l'11 marzo 2020, si sarebbe tenuta una conferenza presso l'Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia di Roma, alla presenza di importanti relatori italiani ed americani.

L'emergenza sanitaria ha cancellato questi primi progetti, ma non lo spirito che ad essi era sotteso.

Così, durante il *lockdown*, le parti hanno lavorato per dare avvio al "Italy -CT Journal of international and comparative business law" (v. allegato), che starà nel mezzo tra una rivista di diritto ed una newsletter per contribuire al successo della cooperazione tra l'Ordine di Roma, che è il più grande d'Europa, e la Hartford County Bar Association, che è la più antica degli Stati Uniti d'America. È dedicato al diritto commerciale comparato ed internazionale, ed offre la possibilità agli avvocati romani ed a quelli americani di scrivere contributi in questa materia. La rivista promuove l'amicizia tra gli avvocati delle due sponde dell'oceano, spirituale, umana e professionale. In questa amicizia, il Connecticut occupa un posto speciale, essendo storicamente lo Stato dell'Unione con la più alta percentuale di cittadini di origine italiana.

Gli avvocati Francesco Salimbeni e P.J.Cimini, i quali hanno concepito e realizzato il progetto, ne saranno responsabili.

La rivista sarà pubblicata solo *on line* per il momento ed è stato registrato negli Stati Uniti l'indirizzo internet [www.italyctlaw.com](http://www.italyctlaw.com), sul quale la rivista sarà pubblicata in formato *pdf*, scaricabile. Si valuterà poi l'opportunità di registrarla anche presso il Tribunale di Roma.

Il progetto non prevede oneri per le parti.

Il Consiglio approva, disponendo la pubblicazione sul sito, sui canali social e la diffusione della rivista anche su news letter.

- Il Presidente Galletti riferisce di aver inviato al Dott. Antonino Pasquale La Malfa, Presidente Vicario del Tribunale Ordinario di Roma, la nota che distribuisce con la quale, nel prendere atto che da alcune settimane la pubblicazione dei ruoli di udienza avviene parzialmente anche sul portale del Tribunale Ordinario di Roma e al fine di evitare duplicazioni con quanto divulgato sul sito istituzionale dell'Ordine, chiede al Presidente Vicario di voler disporre formalmente per tutti gli uffici del Tribunale la pubblicazione diretta dei ruoli e dei calendari sul portale del Tribunale nella pagina dedicata.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti riferisce di aver richiesto, come da nota che si distribuisce, al Dott. Michele Prestipino Giarritta, Procuratore della Repubblica di Roma l'implementazione dei servizi dell'Ufficio del Registro Generale -ex art. 335 c.p.p.- disponendo un aumento del personale addetto alla gestione delle richieste e l'istituzione di uno sportello dedicato agli Avvocati aperto per almeno tre giorni alla settimana. Ciò comporterebbe una migliore fruizione del servizio a favore dell'Avvocatura nel periodo post covid 19 (che ha visto la riduzione e il ritardo delle attività da parte della P.A.) nonché attuare le misure idonee per evitare assembramenti.

Il Consiglio prende atto favorevolmente.

- Il Presidente rappresenta la necessità di anticipare le somme per le spese funerarie relative alla Collega (omissis) prematuramente scomparsa e che saranno poi rimborsate per intero da Cassa forense per l'importo complessivo di Euro (omissis). L'anticipazione da parte dell'Ordine è necessaria non essendoci congiunti in grado di provvedere ed essendo il figlio minore.

Il Consiglio approva la spesa con delibera immediatamente esecutiva, dando mandato all'ufficio di amministrazione di provvedere al pagamento.

- Il Presidente informa il Consiglio circa l'attività che sta portando avanti nell'interesse del figlio minore della Collega (omissis), deceduta in data 18 luglio 2020.

Il minore (omissis), di anni 11, con la morte della mamma è rimasto senza parenti diretti, in quanto il padre non lo ha riconosciuto ed i nonni materni sono già da tempo deceduti.

Allo stato il minore, come indicato dalla madre, è stato affidato ad una coppia di amici che dovrebbero essere anche coloro che la madre Gioia avrebbe indicato come affidatari definitivi.

Per quanto riguarda la questione economica e di cui si potrebbe fare carico l'Ordine degli Avvocati di Roma per dare una sicurezza al minore per il futuro, la Cassa Forense potrebbe erogare una pensione di reversibilità per un importo mensile, al minimo, di Euro (omissis) lordi.

Per arrivare a questo risultato, occorre però proporre reclamo avverso il provvedimento di rigetto all'istanza avanzata nel maggio 2019 dalla Collega per ottenere la pensione di invalidità e, una volta accolto il reclamo, versare la somma di circa Euro (omissis) per mancati versamenti pregressi e circa Euro (omissis) per contribuzione anno 2020, il tutto per un totale di circa (omissis) (come da conteggi che si distribuiscono).

Con l'accoglimento del reclamo e il versamento delle somme di cui sopra, oltre alla pensione di reversibilità in favore del minore, allo stesso Cassa Forense verserebbe i ratei maturati dal maggio 2019 a luglio 2020 della pensione di invalidità per un totale di circa (omissis) Euro.

Pertanto, a fronte di quanto sopra, il Presidente propone di deliberare il versamento alla Cassa Forense della somma necessaria per sanare le posizioni debitorie della Collega (omissis) e poter ottenere la regolarità contributiva per l'erogazione della pensione di invalidità, come da sua istanza del maggio 2019, e, conseguentemente, l'erogazione della reversibile a favore del minore (omissis). Il tutto con una previsione di spesa a carico dell'Ordine nella misura massima di Euro (omissis).

Il Consiglio autorizza la spesa così come proposto. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

### **Comunicazioni del Vice Presidente**

- Il Vice Presidente Mazzoni, unitamente ai Consiglieri Lubrano e Gentile, comunica di aver inserito nella Commissione di diritto sportivo l'Avv. Andrea Paolucci.

Il Consiglio prende atto.

- Il Vice Presidente Mazzoni riferisce circa la riunione del Comitato per le Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Roma svoltasi in data 7 luglio 2020, di cui distribuisce copia integrale del verbale.

Punto 2: il Presidente Spoletini ha comunicato l'apertura del fascicolo n. 5 relativo al Collega Francesco Mazza.

Punto 3:

A) La Segretaria Lombardi ha comunicato l'organizzazione di un convegno nel mese di ottobre 2020 con la rete nazionale CPO.

B) La Segretaria Lombardi ha evidenziato la necessità di una ricognizione tecnica presso gli uffici



giudiziari capitolini, da svolgersi in concerto con l'Ordine degli Avvocati di Roma, al fine di verificare l'esistenza di barriere architettoniche.

C) La componente del CPO Avv. Delfini ha fatto pervenire note illustrative in merito al Webinar al quale ha partecipato.

D) La componente del CPO Avv. Rossi ha evidenziato la grave situazione della Prima Sezione del Tribunale Civile riguardo al ristretto numero di Aule a disposizione che non permetterebbe neppure la ordinaria gestione delle udienze.

Punto 4: relazioni gruppo di lavoro.

Punto 5: Progetto legalità.

Punto 6: Comunicato dei Presidenti del CPO sul disegno di legge sulla prevenzione e contrasto dei reati di violenza e discriminazione. Il comunicato è stato approvato dall'assemblea del CPO Roma.

Il Consiglio prende atto di quanto sopra e sul punto 3/B delega il Vice Presidente Mazzoni.

(omissis)

- Il Vice Presidente Mazzoni riferisce circa le attività di verifica e aggiornamento dell'Albo degli Avvocati e del Registro dei Praticanti svolta dal Dipartimento Iscrizioni al fine di garantire la massima rispondenza tra il numero degli iscritti ed i soggetti in possesso dei requisiti per la permanenza.

Al riguardo, e con riferimento al Registro dei Praticanti, sono state verificate n. 4.862 posizioni irregolari (si distribuisce l'elenco) per carenza di dati anagrafici, indirizzi di studi professionali e mancato pagamento dei contributi annuali.

Circa la contribuzione annuale i crediti risultano tutti ampiamente prescritti e i vari tentativi di recupero effettuati negli scorsi anni si sono rivelati infruttuosi.

Il Vice Presidente Mazzoni ritiene opportuno disporre la cancellazione, in via amministrativa, dei praticanti avvocati individuati nell'elenco distribuito, vista la mancanza dei presupposti di legge per la permanenza nel Registro.

Il Consiglio approva e dispone la cancellazione in via amministrativa dei praticanti avvocati individuati nell'elenco con l'eventuale ausilio della Società di supporto tecnico.

(omissis)

## **RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA**

(omissis)

- Viene introdotto il Dott. Lanfranco Balucani per la consegna della medaglia dei 50 anni.

Il Presidente Galletti accoglie il Magistrato, si complimenta per la sua carriera e consegna il riconoscimento che lo stesso non ha potuto ritirare per un impedimento in occasione della cerimonia del dicembre scorso.

## **Comunicazioni del Consigliere Segretario**

### **Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53**

- Viste l'istanza presentata dagli Avv.ti: Antonica Maria Concetta, Bruschetti Loredana, Buonanno Francesco, Carvelli Luana, Cecinelli Andrea, Ferretti Arianna, Gelli Monica, Laviola Anna Laura, Mazzeo Francesca, Nardi Andrea, Nobiloni Alessandro, Porcasi Daniele, Prosperi Chiara, Quatrana Ivan, Reho Stefania, Roccamo Martina, Santoro Francesco

autorizza



i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Scialla e il Consigliere Mobrìci, riunita la Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato, in ottemperanza alla delibera del Consiglio del 25 giugno 2020, evidenziano quanto segue:

*“La Commissione ha esaminato la sentenza del Consiglio di Stato n. 3864/2020 del 15 giugno 2020.*

*Premesso che:*

- 1) Tutti hanno diritto, e viene a loro riconosciuto dall'art. 24 della Costituzione Italiana, al fine di rendere effettivo il diritto di difesa, l'assistenza di un legale;*
- 2) L'Avvocato, ai sensi dell'art. 2230 c.c. e ss. non è obbligato ad un risultato, ma è portatore di mezzi e conoscenza giuridica;*
- 3) L'Avvocato ha diritto di essere retribuito per l'esercizio dell'attività professionale svolta;*
- 4) Alcuni utenti possono accedere all'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, affinché non sia mortificato il suo complessivo diritto all'azione;*
- 5) Il gratuito patrocinio prevede la liquidazione dell'Avvocato nelle forme stabilite dalla legge, nonché da alcuni protocolli;*
- 6) L'Avvocato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, può percepire il compenso solo ed esclusivamente da parte dello Stato (art. 29 comma 8 Cod. Deontologico);*
- 7) L'Avvocato, ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, qualora richieda o accetti denaro da parte del cliente, commetterà un illecito deontologico;*
- 8) Lo Stato assicura la professionalità degli Avvocati abilitati al gratuito patrocinio;*
- 9) Lo Stato non ha mai legiferato che l'Avvocato debba esercitare la propria attività professionale gratuitamente;*
- 10) L'Avvocato ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale (Cass. 21 gennaio 2019 n. 1518).*

*Tutto ciò premesso*

*la sentenza del Consiglio di Stato – Sez. II – n. 3864/2020 del 15 giugno 2020, appare violare i principi di cui in premessa, essendo estesa la soccombenza della parte anche al difensore, tanto che erroneamente dispone al punto 12 in epigrafe: ‘... le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 3000,00 in favore del Comune resistente. Delle stesse, peraltro, può non prevedersi il materiale versamento in quanto destinate a compensarsi con quelle dovute al difensore, in regime di patrocinio a spese dello Stato, della parte appellante ... PQM ... Il Consiglio di Stato ... condanna parte appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, come liquidate in motivazione, senza tuttavia che di esse ne sia dovuto il versamento in quanto destinate a compensarsi con quelle dovute al difensore, in regime di patrocinio a spese dello Stato, della parte appellante.’*

*Visto quanto in premessa, si invita l'Autorità Amministrativa, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il Consiglio Nazionale Forense e la Presidenza del Consiglio di Stato a prendere gli opportuni provvedimenti, al fine di evitare decisioni che pecchino di violazione di legge, creando fuorvianti precedenti.”*

Il Consiglio delibera in conformità, inviando la presente delibera al Presidente del Consiglio Nazionale Forense ed al Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato; dispone la pubblicazione sul sito istituzionale e sui canali di comunicazione istituzionale. Dichiaro la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Scialla comunica che è pervenuta dalla Corte di Appello di Catania



la richiesta di un parere del Consiglio, sulla possibilità di proroga dell'incarico di giudice ausiliario dell'Avv. (omissis).

Il Consigliere Segretario Scialla propone al Consiglio di rilasciare parere positivo per la proroga dell'incarico di giudice ausiliario non risultando procedimenti disciplinari e/o sanzioni pendenti nei confronti della stessa.

Il Consiglio delibera di rilasciare parere positivo e dispone l'invio della delibera alla Corte di Appello di Catania. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota pervenuta dalla Dirigenza della Corte di Appello di Roma in data 7 luglio 2020 con la quale trasmette la nuova regolamentazione di accesso agli uffici per l'Area Civile – l'Area persona, famiglia e minorenni – l'area lavoro e previdenza già entrata in vigore.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota del Magistrato Delegato Sorveglianza dell'U.N.E.P. Dott. Roberto Reali, pervenuta in data 16 luglio 2020 con la quale trasmette le disposizioni per l'accettazione degli atti nel mese di agosto 2020.

Il Consiglio prende atto, auspicando un urgente ripristino di una situazione di normalità e di regolarità nel funzionamento dell'ufficio UNEP.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulle note dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale Territorio di Roma, pervenute in data 16 luglio 2020, con le quali comunica l'orario di apertura degli sportelli dei servizi catastali e cartografici a far data dal 20 luglio scorso nonché le nuove modalità di accesso ai servizi stessi.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale Territorio di Roma, pervenuta in data 22 luglio 2020, con la quale comunica la sospensione del servizio di assistenza all'utenza professionale Catasto Fabbricati dall'11 agosto all'8 settembre 2020.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota del Dott. Giulio Sarno, Presidente della Commissione per la Manutenzione e Conservazione del Palazzo di Giustizia in Roma – Piazza Cavour, pervenuta in data 21 luglio 2020, con la quale comunica la chiusura al pubblico della Biblioteca Centrale Giuridica dal 3 al 28 agosto 2020.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulle note della Presidenza e della Dirigenza della Corte di Appello di Roma pervenute in data 22 e 24 luglio 2020, con le quali trasmettono il provvedimento relativo all'organizzazione degli uffici nel periodo feriale compreso dal 27 luglio al 3 settembre 2020.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Anzio, pervenuta in data 22 luglio 2020 con la quale comunica la realizzazione del servizio rilascio certificati online previo l'uso del link dedicato per coloro che si iscriveranno.

Il Consiglio prende atto ringraziando il Sindaco e tutto il Consiglio Comunale di Anzio per la

positiva iniziativa.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota della Corte di Appello di Napoli, pervenuta in data 22 luglio 2020, con la quale chiede al Consiglio parere motivato in ordine alla nomina nell'incarico di Giudice Onorario di Pace e Vice Procuratore Onorario dell'Avv. (omissis).

Il Consigliere Segretario Scialla propone di rilasciare parere positivo per la nomina a Giudice Onorario di Pace e Vice Procuratore Onorario non risultando procedimenti disciplinari e/o sanzioni pendenti nei confronti della stessa.

Il Consiglio delibera di rilasciare parere positivo e dispone l'invio della delibera alla Corte di Appello di Napoli. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota del Dott. Edoardo Barelli Innocenti, Presidente della Corte di Appello di Torino, pervenuta in data 28 luglio 2020, con la quale chiede un parere in merito alla istanza di proroga nell'incarico di giudice ausiliario presentata dall'Avv. (omissis).

Il Consigliere Segretario Scialla propone al Consiglio di rilasciare parere positivo per la proroga dell'incarico di giudice ausiliario non risultando procedimenti disciplinari e/o sanzioni pendenti nei confronti della stessa.

Il Consiglio delibera di rilasciare parere positivo e dispone l'invio della delibera alla Corte di Appello di Torino. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota del Dott. Edoardo Barelli Innocenti, Presidente della Corte di Appello di Torino, pervenuta in data 28 luglio 2020, con la quale chiede un parere in merito alla istanza di proroga nell'incarico di giudice ausiliario presentata dall'Avv. (omissis).

Il Consigliere Segretario Scialla propone al Consiglio di rilasciare parere positivo per la proroga dell'incarico di giudice ausiliario non risultando procedimenti disciplinari e/o sanzioni pendenti nei confronti della stessa.

Il Consiglio delibera di rilasciare parere positivo e dispone l'invio della delibera alla Corte di Appello di Torino. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota del Dott. Giovanni Pascarella, Presidente della IV Sezione Lavoro del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 23 luglio 2020, con la quale trasmette il provvedimento contenente le disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle udienze "in presenza" dei magistrati nel periodo settembre ed ottobre 2020.

Il Consigliere Bolognesi prende la parola relativamente alla nota protocollo n. (omissis).

Interviene il Consigliere Gentile evidenziando che il Consiglio non è stato consultato e non si è interloquito con lo stesso. Esprime pertanto la sua contrarietà alla modalità operativa anche con riferimento a quanto avviene presso l'Ufficio del Giudice di Pace, chiedendo una riapertura a settembre più ampia, a seguito di una auspicata interlocuzione.

Il Consiglio delega il Presidente per ogni opportuna iniziativa e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota del Dott. Antonino La Malfa e della Dott.ssa Caterina Stranieri, rispettivamente Presidente Vicario e Dirigente Amministrativo del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 23 luglio 2020, con la quale trasmette le "Misure finalizzate a regolare l'attività giudiziaria per il periodo successivo al 3 settembre 2020 nel settore



Civile e Lavoro”.

Il Consigliere Bolognesi, con riferimento al provvedimento del Tribunale civile di Roma, trasmesso con nota prot. 9480 del 22 luglio 2020 (distribuito), recante le nuove “misure finalizzate a regolare l’attività giudiziaria per il periodo successivo al 3 settembre 2020. Settore civile e lavoro”, osserva che è stato ritenuto “*indispensabile continuare a limitare al massimo le occasioni di contatto interpersonale per prevenire il contagio*”, attraverso un modello organizzativo che introduce la possibilità di fissare le udienze “in presenza” anche nelle fasce orarie pomeridiane, sino alle ore 18.

Come può leggersi nel provvedimento adottato dal Tribunale, che non risulta abbia formato oggetto di confronto preventivo né che sia stato proposto per un condiviso protocollo, “*ciascun Presidente delle sezioni civili e lavoro elaborerà un calendario mensile che preveda la ripartizione delle udienze della propria sezione dal lunedì al venerdì, anche in orario pomeridiano sino alle ore 18*”.

Al provvedimento è allegato un “*vademecum per l’utenza – come funzionano uffici e sezioni civili*”, che descrive le misure adottate per ogni ufficio o sezione dal 3 settembre 2020.

Il Consigliere Bolognesi ha esaminato anche il provvedimento trasmesso dai Presidenti della IV e dalla III sezione lavoro del Tribunale, che specificano i nomi dei Giudici e i “turni” per tenere le udienze “in presenza fisica” negli orari pomeridiani.

Osserva che tale disagio, auspicabilmente temporaneo e limitato al periodo di durata dello stato di emergenza dichiarato dal Governo, fino al 15 ottobre 2020, è certamente preferibile ai numerosissimi rinvii di udienza ad altra data e ad altro anno, ma insiste perché il Consiglio dell’Ordine, nell’interesse degli Avvocati Civilisti e del Lavoro, chieda a gran voce che la Corte di Appello e il Tribunale di Roma possano finalmente acquisire nuove e più spaziose aule presso la confinante caserma “Manara”, dando così attuazione, senza altri indugi, all’ultra decennale progetto, perché le udienze civili e quelle di lavoro, di primo e di secondo grado, possano finalmente celebrarsi in un unico edificio o in edifici confinanti, in Viale Giulio Cesare e in Via Lepanto, non essendo più tollerabile che, ogni mattina, gli avvocati siano sottoposti allo stress di repentini spostamenti tra Viale Giulio Cesare, Via Lepanto, Via Varisco e Via Romei, per poter svolgere le attività di udienza in primo grado e in appello.

Il Consigliere Bolognesi esprime viva preoccupazione per “l’etero – organizzazione” delle prestazioni professionali pomeridiane, considerato che le udienze fissate dal Giudice “in turno”, possono coniugarsi con la gestione degli appuntamenti in studio ma potrebbero mal conciliarsi con la necessità di gestire le ordinarie e le straordinarie esigenze familiari degli Avvocati che hanno figli minori in età scolare, che presumibilmente dovranno subire l’organizzazione dei doppi turni scolastici dei figli che frequentano le scuole dell’infanzia e dell’obbligo, ritenendo che la conciliazione tra le esigenze di vita e di lavoro costituisca un diritto da salvaguardare anche per i lavoratori autonomi e per le loro famiglie.

Il Consiglio, tramite il Presidente, delibera di sollecitare formalmente il Ministero della Giustizia e la Presidenza della Corte di Appello affinché possa trovarsi una soluzione alternativa e duratura, accedendo a nuovi spazi e locali, rispetto all’istituzione di doppi turni di udienza motivati dalle anguste dimensioni delle “*aule che non consentono di rispettare la distanza minima di un metro tra le persone*”, “*ubicate su corridoio angusto e privo di adeguate fonti di areazione*”.

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Scialla e il Consigliere Mobrìci comunicano che, come già avvenuto negli scorsi anni, verrà raccolta la disponibilità dei colleghi per organizzare un turno volontari in sostituzione dei difensori di ufficio assenti per le udienze dei giudizi per direttissima, nel mese di agosto.



Sarà il Dipartimento delle Difese di Ufficio dell'Ordine a stilare l'elenco, comunicandolo poi agli interessati.

Il Consiglio autorizza e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota della Dott.ssa Novella Zuccari della Segreteria della Dirigenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, pervenuta in data 24 luglio 2020, con la quale comunica la limitazione dell'apertura al pubblico degli uffici della Procura e del locale Casellario per il periodo 27 luglio – 3 settembre 2020.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Antonino La Malfa, Presidente Vicario del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 24 luglio 2020 con la quale comunica l'organizzazione delle udienze del secondo semestre 2020 così come convenute a seguito dell'incontro tenutosi il 20 luglio 2020.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sull'ulteriore nota della Dott.ssa Maria Maddalena, Dirigente Reggente presso la Corte di Appello di Roma pervenuta in data 29 luglio 2020, con la quale comunica l'orario ridotto dell'apertura degli sportelli dei ruoli generali dell'area civile, lavoro, persona, famiglia e minorenni e dell'area lavoro e previdenza fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota del Dott. Giuseppe Pisciotta, Direttore Regionale del Lazio dell'Agenzia del Demanio, pervenuta in data 28 luglio 2020, con la quale trasmette l'avviso d'asta di unità immobiliari ad uso residenziale e non residenziale per cespiti ubicati nei comuni di Fiumicino e Tivoli e chiede la divulgazione del provvedimento per il deposito di eventuale offerte la cui scadenza è stata fissata al 28 settembre 2020.

Il Consiglio prende atto con pubblicazione sul sito.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota dell'Avv. Giulio Micioni, Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Lazio, pervenuta in data 29 luglio 2020 con la quale, pur sollevando rimostranza sulla legittimità della stessa e per garbo istituzionale, fornisce le informazioni richieste relative alle attività del C.D.D. nell'anno 2019 e nel primo trimestre dell'anno 2020.

Il Consiglio prende atto, ringraziando il Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

(omissis)

### **Comunicazioni del Consigliere Tesoriere**

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che, con nota che si distribuisce del 10 luglio scorso, l'Organismo Congressuale Forense ha comunicato che l'Assemblea ha approvato la seguente delibera all'unanimità: *“Alla luce delle limitazioni alla libera circolazione imposte dalla pandemia Covid-19 che non hanno consentito lo svolgimento delle Assemblee per i mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 ed alla delibera assunta in data 30/4/2020, l'Assemblea approva l'aggiornamento in diminuzione del bilancio preventivo 2020 di O.C.F. proposte dall'Ufficio del Coordinatore nella misura di €. 120.097,49, aggiornando, pertanto, il Bilancio Preventivo 2020 ad €. 669.902,51”*.



Il Consiglio prende atto con favore della riduzione operata dall'Organismo Congressuale Forense rispetto al bilancio preventivo già approvato.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce che il Consiglio Nazionale Forense ha comunicato, con nota del 16 luglio scorso, il preventivo di spesa dell'Organismo Congressuale Forense, ammontante (per l'anno 2020) ad euro 669.902,51. È quindi dovuto, per ciascun iscritto agli Albi al 31 dicembre 2019, un contributo pari ad euro 2,75, da corrispondersi entro il 30 settembre venturo. Poiché al 31 dicembre 2019 gli iscritti nell'albo forense di Roma erano 26.109, il Consigliere Tesoriere chiede che il Consiglio autorizzi il pagamento della somma di Euro 71.780,00.

Il Consiglio autorizza il pagamento, in conformità alla proposta del Consigliere Tesoriere.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce che, con nota del 16 luglio 2020 (che si distribuisce), per più efficiente espletamento del servizio, il fornitore Visura S.p.A. ha richiesto di essere autorizzato a procedere a estrazione mensile, attraverso il gestionale Albo Sfera, dell'elenco dei nominativi degli iscritti oggetto di cancellazione dall'albo o dal registro, nei confronti dei quali dovranno essere revocate le relative PEC. Il fornitore Visura S.p.A. richiede autorizzazione ad invio, in nome e per conto dell'Ordine degli Avvocati di Roma, della comunicazione contenente l'avviso di revoca della casella PEC, nonché gestione ed evasione della misura di revoca delle singole caselle PEC dopo il decorso del termine concesso nella comunicazione dell'avviso di revoca.

Il Consiglio prende atto ed autorizza quanto richiesto dal fornitore Visura S.p.A. previa verifica ed approvazione da parte del D.P.O. Avv. Mario Valentini del testo che sarà predisposto.

### **Approvazione verbale n. 28 dell'adunanza del 16 luglio 2020**

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere presente in sede ne è stata inserita copia o ne è stata inviata copia a mezzo pec prima dell'inizio dell'adunanza odierna ai Consiglieri in collegamento Skype, il Consiglio, astenuto il Consigliere Celletti, approva il verbale n. 28 dell'adunanza del 16 luglio 2020.

### **Pratiche disciplinari**

- Il Consigliere Cerè all'uopo delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, riferisce l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma nei confronti dei seguenti Avvocati: (omissis).

Il Consiglio, astenuta la Consigliere Conti, approva e delibera di trasmettere le segnalazioni al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del Distretto della Corte di Appello di Roma, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 21 febbraio 2014. Dichiarata la presente delibera immediatamente esecutiva.

### **Pareri su note di onorari**

- Il Vice Presidente Mazzoni vista la delega del Consiglio del 16 gennaio 2020 riferisce circa il parere di congruità n. (omissis) richiesto dall'Avv. (omissis).

Al riguardo precisa che dai documenti prodotti ed all'esito della convocazione della professionista effettuata in data 4 marzo 2020 è emerso chiaramente l'esistenza di un rapporto di natura contrattuale tra la stessa e la parte assistita.

In virtù di detto rapporto la somma richiesta quale compenso professionale di euro (omissis) oltre oneri di legge appare corretta e ragionevole per la qualità e la natura dell'opera svolta, tuttavia nel caso in esame non ricorrono i presupposti per il rilascio del richiesto opinamento stante

la sussistenza di un contratto professionale sottoscritto dalle parti.

Il Consiglio, conferma la revoca del parere di congruità n. (omissis) emesso in data (omissis), ma non inviata alla parte. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Caiafa, in relazione alla richiesta di opinamento presentata dall'Avv. (omissis), all'esito delle osservazioni pervenute da parte della Sig.ra (omissis), con riferimento all'assistenza prestata, ritiene di dover investire della relativa statuizione il Consiglio al fine di poter individuare una soluzione volta ad affrontare e risolvere in maniera non difforme situazioni omogenee.

Ed infatti, nel caso che occupa – ma anche in altre situazioni – la parte assistita, ricevuta la richiesta di opinamento, ha ritenuto di dover formulare precise censure in ordine al comportamento tenuto dall'istante, reputato deontologicamente inaccettabile precisando di essere a disposizione del Consiglio per fornire i documenti attestanti quanto da Ella affermato.

Viene operata una ricostruzione dell'intero rapporto con continui riferimenti alle attività affidate anche ad altri Legali, di cui viene indicato il relativo nominativo e la corresponsione di somme in contanti per le quali non sarebbe stata rilasciata fattura.

In relazione alla richiesta di liquidazione presentata dall'Avv. (omissis) viene descritta l'attività professionale che si assume essere stata svolta e si fa riferimento al difficile rapporto intrattenuto con la parte assistita, anche a causa della richiesta di acconto formulata con riferimento all'attività già svolta.

Riferisce l'Avv. (omissis) avere la Sig.ra (omissis) rifiutato di sottoscrivere il preventivo da ella predisposto e di avere, in conseguenza del comportamento tenuto, rinunciato al mandato professionale e di avere invitato la cliente alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, cui la Sig.ra (omissis) aveva aderito senza, tuttavia, buon esito essendo conseguita dall'incontro la presentazione di un esposto disciplinare per il comportamento tenuto dalla Collega che aveva assistito la stessa Sig.ra (omissis).

Ciò premesso non vi è dubbio che la documentazione prodotta attesta lo svolgimento dell'attività per la quale è stato richiesto l'opinamento. Le contestazioni, di contro, formulate dalla Sig.ra (omissis), non trovano riscontro in documenti anche se la stessa ha dichiarato di essere in grado di fornire tutti gli elementi.

La narrativa delle parti contrapposte non permette di ritenere possibile, in sede di espressione del relativo opinamento, svolgere considerazioni in ordine alla validità o meno delle eccezioni sollevate con riferimento all'assistenza prestata.

La circostanza di essere stato investito il Consiglio di Disciplina – per come viene riferito nella comunicazione in data 12 giugno 2020 della Sig.ra (omissis) – tende ad escludere ogni possibile determinazione in ordine alla liquidazione.

Tuttavia vi è motivo di ritenere che se si dovesse aderire alla tesi che sarebbe sufficiente la semplice segnalazione di un comportamento deontologicamente scorretto per paralizzare la liquidazione del compenso e, peraltro, si diffondesse tale notizia avremmo quale inevitabile conclusione la presentazione di esposti disciplinari tutte le volte in cui venisse presentata la richiesta di opinamento.

Il Consigliere Caiafa ritiene pertanto di investire il Consiglio della relativa statuizione, in ragione della delicatezza e delle conseguenze che possono discendere dalla decisione, convinto tuttavia che qualora fossero sollevate censure in ordine all'operato del Collega, il Consiglio non potrebbe valutare la fondatezza o meno delle stesse, mentre ove fosse allegato un esposto disciplinare, attesa la competenza esclusiva del C.D.D., dovrebbe essere sospesa la liquidazione che, al contrario, andrebbe effettuata quante volte i rilievi dovessero riguardare l'assistenza prestata senza che, tuttavia, risulti presentato un esposto disciplinare a carico della parte richiedente.



Il Consigliere Caiafa ritiene pertanto che nel caso di specie non possa procedersi alla liquidazione richiesta e la stessa con la risposta della Sig.ra (omissis) debbano essere trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Il Consiglio approva la trasmissione al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

**Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica**

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

**Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 12)**

(omissis)

**Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n. 1)**

(omissis)

**Passaggi dall'Elenco speciale all'Albo ordinario (n. 2)**

(omissis)

**Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 7)**

(omissis)

**Cancellazioni a domanda (n. 12)**

(omissis)

**Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 3)**

(omissis)

**Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 2)**

(omissis)

**Nulla osta al trasferimento (n. 6)**

(omissis)

**Rinuncia al nulla osta al trasferimento (n. 2)**

(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 15)**

(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 3)**

(omissis)

**Abilitazioni (n. 7)**

(omissis)

**Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 4)**



(omissis)

### **Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 7)**

(omissis)

### **Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 2)**

(omissis)

### **Nulla osta al trasferimento (n. 3)**

(omissis)

### **Compiute pratiche (n. 76)**

(omissis)

### **Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 36) esoneri dalla formazione professionale continua**

- Il Consigliere Lubrano, unitamente alla Commissione Diritto Amministrativo ed alla S.I.A.A., comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Sul DIES A QUO del termine per impugnare l’aggiudicazione della gara pubblica e sulla proponibilità dei motivi aggiunti”, che si svolgerà il 22 settembre 2020, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce e coordina: Avv. Enrico Lubrano (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Comitato Delegati S.I.A.A.). Conclude: Avv. Filippo Lubrano (Presidente S.I.A.A.). Relatori: Avv. Arturo Cancrini (Foro di Roma), Avv. Giorgio Santini (Avvocato dello Stato), Avv. Leonardo Pallotta (Componente Commissione Esecuzioni Immobiliari), Dott. Dario Simeoli (Consigliere di Stato).

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per la particolare attualità dell’argomento trattato e la qualità dei relatori.

Il Consiglio delibera in conformità alla proposta della Commissione.

- Il Vice Presidente Mazzoni ed il Consigliere Voltaggio, unitamente alla Commissione Diritto Bancario ed alla Commissione Diritto Tributario, comunicano di aver organizzato un convegno dal titolo “L’ecobonus nel decreto rilancio”, che si svolgerà il 29 settembre 2020, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), On. Roberto Morassut (Sottosegretario del Ministero per l’Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare). Introducono e coordinano: Avv. Mauro Mazzoni (Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Diritto Bancario), Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Diritto Tributario). Relatori: Avv. Guerrino Petillo (Componente Commissione Diritto Tributario – Vice Presidente Accademia Forense) “L’eco bonus quale strumento di rilancio delle imprese, normativa di riferimento. Riflessi sul riclassamento catastale”; Dott. Massimo Forte (Componente Commissione Giovani) “Concreta applicazione dell’eco-bonus, l’interpello all’Agenzia delle Entrate nei casi limite”; Avv. Prof. Gianni Di Matteo (Componente Commissione Diritto Tributario – Consigliere Nazionale dell’UNCAT) “Il credito di imposta: storia, natura e funzione”; Avv. Francesco LANATA’ (Componente Commissione Diritto Amministrativo – Componente Direttivo Accademia Forense) “L’edilizia al tempo del covid. Problematiche”; Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma -Coordinatrice Commissione Diritto Bancario) “Eco-bonus, la cessione del credito di imposta alle banche”.

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della





materia e qualità dei relatori, come da precedente accreditamento.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Segretario Scialla, unitamente al Consigliere Mobrìci ed alla Commissione Diritti Umani, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Settantesimo anniversario della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Riflessi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo sulla legislazione e sulla giurisprudenza delle Corti Nazionali Italiane”, che si svolgerà il 3 novembre 2020, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introducono: Avv. Mario Scialla (Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Diritti Umani), Avv. Saveria Mobrìci (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatrice Vicaria Commissione Diritti Umani). Modera: Avv. Maurizio De Stefano (Componente Commissione Diritti Umani). Relatori: Dott. Francesco Crisafulli (Magistrato presso Tribunale Civile di Roma – già Co-Agente del Governo Italiano dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo), Avv. Prof. Anton Giulio Lana (Presidente Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani), Dott. Guido Raimondi (Consigliere di Cassazione – già Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo), Prof. Claudio Zanghi (Professore Emerito Diritto Internazionale presso Università degli Studi di Roma Sapienza).

La Commissione propone l’attribuzione di quattro crediti formativi ordinari per la particolare occasione dell’anniversario, per la qualità dei relatori e l’importanza del tema trattato.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Nesta -Coordinatore del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria ed i Consiglieri Mobrìci e Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è pervenuta all’Ordine, in data 27 luglio 2020, l’istanza dell’Avv. (omissis) con la quale si chiede il riconoscimento, ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento della formazione continua (così come approvato nell’adunanza del 12 dicembre 2019), della qualifica di “esperto in Diritto Sportivo”.

I Consiglieri esprimono parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti i requisiti previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti allegati a corredo della suindicata istanza.

Il Consiglio approva.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Mobrìci e Celletti, procede all’esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza.

- In data 28 luglio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di FOROEUROPEO – AVVOCATI PER L’EUROPA dell’evento a partecipazione a pagamento “VIII Corso Intensivo di preparazione esame avvocato 2020” che si svolgerà dal 25 settembre al 5 dicembre 2020;

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari stante l’attività formativa e la durata del corso, subordinati alla partecipazione ad almeno l’80% dell’evento.

- In data 27 luglio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di FOROEUROPEO – AVVOCATI PER L’EUROPA dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di formazione in materia di appalti pubblici – I Edizione” che si svolgerà dall’8 al 29 ottobre 2020;



Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per ogni modulo per un totale di 16 crediti per l'intero corso.

- In data 14 luglio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PROVITA ONLUS dell'evento a partecipazione a pagamento "Scuola di Bioetica di Provita" che si svolgerà il 26 e 27 settembre 2020;

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere dodici crediti formativi ordinari stante il carattere di aggiornamento del corso e la durata dello stesso.

- In data 16 luglio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' LUISS GUIDO CARLI dell'evento a partecipazione a pagamento "Master of Law in Fashion Law" che si svolgerà da ottobre a dicembre 2020;

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere sedici crediti formativi ordinari per l'organicità del corso e la qualità dei relatori, stante la parziale tardività della domanda.

- In data 29 luglio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' LUISS GUIDO CARLI dell'evento a partecipazione a pagamento "Gestione della Crisi d'Impresa. Corso di perfezionamento universitario. Area: Governance, Risk & Compliance" che si svolgerà dal 2 ottobre al 28 novembre 2020;

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari in ragione della materia trattata e della organicità del corso, subordinati alla partecipazione ad almeno l'80% dell'evento.

- In data 29 luglio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' LUISS GUIDO CARLI dell'evento a partecipazione a pagamento "Executive Programme in management dei Collegi negli Organismi di Composizione della crisi d'impresa (OCRI)" che si svolgerà dal 13 novembre 2020 al 13 febbraio 2021;

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari per l'interesse della materia, subordinati alla partecipazione ad almeno l'80% dell'evento.

- In data 29 luglio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' LUISS GUIDO CARLI dell'evento a partecipazione a pagamento "Executive Programme Doing Business in the Gulf" che si svolgerà dal 13 novembre 2020 al 17 aprile 2021;

Il Consiglio



(omissis)  
delibera

per la parziale attinenza con le finalità del Regolamento, l'accreditamento dei seguenti moduli:  
Modulo 3: 6 crediti formativi ordinari; Modulo 4: 10 crediti formativi ordinati; Modulo 5: 12 crediti formativi ordinari; Modulo 6: 6 crediti formativi ordinari. Non si ritiene di poter accreditare il Modulo 1 ed il Modulo 2 in quanto non attinenti alle finalità formative del Regolamento.

**Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione**  
(omissis)

### **Giuramento Avvocati e Praticanti abilitati**

- Si collega la Dott.ssa Giulia Tufano, la quale presta l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di praticante avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

- Si collega il Dott. Alberto Venditti il quale presta l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di praticante avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

### **Comunicazioni dei Consiglieri**

- Il Consigliere Conti comunica che in data 20 luglio 2020 ha partecipato alla perquisizione presso lo studio degli Avvocati (omissis) come da decreto che si distribuisce.

Il Consiglio prende atto disponendo la trasmissione al Consiglio Distrettuale di Disciplina con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Galeani comunica che con la Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale è stata effettuata la raccolta di tutta la legislazione in materia di Covid-19 contenente tutti i provvedimenti in formato pdf, come da link che si distribuiscono

[https://www.dropbox.com/scl/fi/bi71o25bcenez9arftaiom/DL-E-LEGGI-COVID-19\\_sbloccato.doc?dl=0&rlkey=c4ega83d71kqxwvlls1qxmbe](https://www.dropbox.com/scl/fi/bi71o25bcenez9arftaiom/DL-E-LEGGI-COVID-19_sbloccato.doc?dl=0&rlkey=c4ega83d71kqxwvlls1qxmbe)

[https://www.dropbox.com/scl/fi/gjf218ikw7yvkhpdz5lbj/DEL-E-DPCM-COVID-19\\_sbloccato.doc?dl=0&rlkey=isrxvrvvf0snp150w588yu790](https://www.dropbox.com/scl/fi/gjf218ikw7yvkhpdz5lbj/DEL-E-DPCM-COVID-19_sbloccato.doc?dl=0&rlkey=isrxvrvvf0snp150w588yu790)

Il Consigliere Galeani chiede che tale lavoro sia pubblicato sul sito dell'Ordine, specificando il nome della Commissione e del titolare della stessa, e ne sia data massima diffusione tramite i canali istituzionali e social.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Nesta, con la presente comunicazione, riferisce in merito all'incresciosa situazione venutasi a creare lunedì 20 luglio, alle ore 10.00 e seguenti, in via Damiata, in corrispondenza dell'entrata negli Uffici del Tribunale di Roma, ove è situata l'agenzia 90 della Banca Unicredit.

E' accaduto, peraltro alla presenza del Consigliere Nesta, che gli Avv.ti (omissis), i quali, lo scorso 24 giugno avevano richiesto telefonicamente l'appuntamento con relativa fissazione dello



stesso da parte della Banca per il 20 luglio, ore 10.00, sono stati costretti ad attendere per ben 40 minuti sulla strada, essendo stato loro impedito l'accesso dal militare di guardia, senza che un addetto della Banca li facesse entrare o, quantomeno, fornisse indicazioni in merito al mancato ricevimento degli stessi all'orario fissato.

Ma c'è di più.

Uno dei due Colleghi, giustamente esasperato per l'attesa, tentava reiteratamente di contattare per telefono un addetto della Banca, senza ottenere alcuna risposta e, in un caso subendo anche la brusca interruzione della telefonata.

Il Consigliere Nesta a quel punto accedeva nell'Agenzia Bancaria interloquendo con la direttrice e rappresentando che tale grave disfunzione era lesiva della dignità e del decoro degli Avvocati, soprattutto per la noncuranza manifestata nei confronti degli stessi, costretti ad attendere per 40 minuti rispetto all'orario fissato per l'appuntamento, senza che fosse loro consentito di entrare e senza che un addetto della Banca si peritasse di informarli in merito all'ingiustificato ritardo.

La direttrice dell'Agenzia, al riguardo, replicava che purtroppo non aveva più la disponibilità di una guardia giurata per avvisare gli utenti, atteso che la stessa, da circa due settimane, era stata assegnata ad altra Agenzia Bancaria.

In ragione di quanto sopra, il Consigliere Nesta chiede che il Consiglio, a tutela della dignità e del decoro degli Avvocati e affinché episodi di tal genere non abbiano più a ripetersi, rappresenti alla direttrice della Agenzia 90 della Banca Unicredit e alla sede centrale della Banca Unicredit di Roma il più vivo rincrescimento del Consiglio per quanto accaduto, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

Il Consiglio delibera in conformità e manda agli Uffici di Segreteria di trasmettere la delibera.

- Il Consigliere Cesali, unitamente ai Consiglieri Agnino e Galeani, quale coordinatore della Commissione diritto dei Consumatori, evidenzia che nel corso della riunione di insediamento è emersa una grave criticità in materia di Controversie aventi ad oggetto Telefonia, Internet e Pay Tv che compromette il diritto di difesa dei cittadini.

Infatti, l'obbligo di procedere ad un tentativo di conciliazione obbligatoria presso il c.d. Corecom nasce dall'art. 1 comma 11 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" Agcom) "*L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze. Per le predette controversie, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione*".

Con Delibera n. 173 del 2007 l'AGCOM ha sancito l'improcedibilità della domanda giudiziale nei casi di mancato esperimento della conciliazione innanzi al Corecom disponendo che "*il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Co.re.com competente per territorio munito di delega a svolgere la funzione conciliativa*" (Art. 3 comma 1 Allegato A).

Con Delibera N. 203/18/CONS del 24 aprile 2018 si è approvato il Nuovo Regolamento sulle procedure per la risoluzione delle controversie tra utenti (consumatori) e operatori di comunicazioni elettroniche con l'introduzione della piattaforma ConciliaWeb.

Linee direttrici della delibera ed il regolamento approvato evidenziano una disparità di trattamento ed una chiara iniquità del sistema poiché:

1- L'accesso alle procedure ovvero la presentazione dell'istanza è previsto – per i soli consumatori- esclusivamente tramite la piattaforma, personalmente (con account Spid o Utente/Password tramite il Codice fiscale personale);

- 2- Non è possibile per l'Avvocato presentare istanza in nome e per conto del proprio cliente;
- 3- per l'utente che non dovesse avere la possibilità di accedere alla piattaforma tramite web è prevista solo la possibilità di partecipare fisicamente all'eventuale udienza, ma sempre dopo aver attivato la procedura (presentazione dell'istanza) tramite ConciliaWeb;
- 4- Tutto ciò riguarda solo le istanze di conciliazione proposte dai Consumatori poiché quelle proposte dagli operatori sono disciplinate dal Capo IV del Regolamento (artt. 23 e ss.) che non hanno l'obbligo di usare la piattaforma ConciliaWeb, ma possono farlo tramite semplice "istanza" trasmessa al Co.re.com tramite posta elettronica certificata o A/R;
- 5- Anche i provvedimenti temporanei ed urgenti, richiesti dai soli Consumatori, sono soggetti alla necessaria instaurazione della procedura telematica.

- Tutto ciò comporta sia una disparità di trattamento tra i Consumatori e gli operatori in quanto a questi ultimi è concessa la possibilità di adire il Co.Re.Com in modalità cartacea ovvero con una istanza tramite Pec anche attraverso la rappresentanza di un Avvocato, mentre al contrario tale possibilità è inspiegabilmente interdetta agli Utenti/Consumatori. Infatti dal sistema disciplinato dal regolamento di cui alla Delibera N.203/18/CONS del 24 aprile 2018, il Consumatore è obbligato ad attivare la procedura di Conciliazione presso il Co.re.Com esclusivamente in modalità telematica e personalmente.

- Tale meccanismo, impari e non favorevole ai consumatori viola palesemente la DIRETTIVA 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 21 maggio 2013 la quale all'articolo 8 sancisce chiaramente che:

"Gli Stati membri garantiscono che le procedure ADR siano efficaci e rispettino i seguenti requisiti:

- a) la procedura ADR è disponibile e facilmente accessibile online e offline per entrambe le parti, a prescindere dalla loro ubicazione;
- b) le parti hanno accesso alla procedura senza essere obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale senza che la procedura precluda alle parti il loro diritto di ricorrere al parere di un soggetto indipendente o di essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura.

L'essenzialità del rispetto dei principi riportati è stato sancito più volte dalla Corte di Giustizia UE, recentemente con la Sentenza della Prima Sezione, sentenza 14 giugno 2017, causa C-75/16, nella quale al punto 61) la quale ribadisce che *"una procedura di mediazione, come condizione di procedibilità di un ricorso giurisdizionale, può quindi rivelarsi compatibile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva (...) a patto però che la via elettronica non costituisca l'unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e che sia possibile disporre provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l'urgenza della situazione lo impone (v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2010, Alassini e a., da C-317/08 a C-320/08, EU:C:2010:146, punto 67)"*.

Al fine di far cessare l'iniquità, la parzialità e l'illegittimità di questo sistema e con l'intento di riaffermare i principi di parità delle parti nel procedimento, di sancire il diritto alla rappresentanza ed assistenza legale del Consumatore, occorre urgentemente modificare l' Articolo 3 del Regolamento nel senso che sia prevista sulla piattaforma ConciliaWeb l'apposita possibilità per un avvocato di attivare più procedure per i propri assistiti, nonché permettere al Consumatore anche tramite rappresentanza di un legale la possibilità di attivare la procedura di conciliazione anche in modalità offline estendendo ad esso la procedura prevista dal Capo IV del Regolamento incomprensibilmente riservata ai soli Operatori del mercato.

Infatti è necessario ristabilire il principio giuridico secondo cui sia i consumatori che gli operatori abbiano le identiche modalità di accesso alla procedura di Conciliazione obbligatoria.

Pertanto, il Consigliere Cesali, chiede che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma invii agli Enti competenti una comunicazione che tenga conto quanto sin qui esposto, se possibile

con delibera immediatamente esecutiva.

Il Consiglio condivide le osservazioni e, con delibera immediatamente esecutiva, delega i Consiglieri Cesali, Agnino e Galeani a predisporre il testo della missiva che sarà sottoposta alla firma del Presidente Galletti.

- Il Consigliere Cesali chiede che venga inserito il Collega Emanuele Sestili nella Commissione di diritto dei Consumatori.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Alesii riferisce in ordine all'istanza di riesame del 17 giugno 2020 presentata dall'Abogado (omissis) al Consiglio avverso il rigetto della domanda di iscrizione nell'Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici quale dipendente della Banca d'Italia, assegnato all'ufficio legale della stessa, deliberato nell'Adunanza del 4 giugno 2020 alla luce della sentenza del 18 dicembre 2018, n. 202 del Consiglio Nazionale Forense, secondo la quale: *"lo status limitato dell'Avvocato stabilito tenuto ex art. 8 del d.lgs. 96/2001, nelle prestazioni giudiziali ad agire d'intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di Avvocato è incompatibile con i requisiti di autonomia ed indipendenza dall'art. 23 L. 247/2012 per l'iscrizione nell'elenco degli Avvocati degli enti pubblici"*.

In proposito rappresenta che l'Abogado (omissis) nell'istanza di riesame, nonché nel corso dell'audizione dinanzi al Consigliere Alesii in data 15 luglio 2020 e nella successiva memoria integrativa del 20 luglio 2020, ha chiarito che la sua istanza è volta ad ottenere l'iscrizione non nell'Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici ex art. 23 L. 247/2012, bensì nella sezione speciale dell'Albo degli avvocati stabiliti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 96/2001, con menzione che l'attività professionale sarà prestata, di volta in volta, d'intesa con un collega iscritto nell'Elenco Speciale ed esclusivamente nell'interesse dell'Ente di appartenenza (Banca d'Italia).

L'Abogado (omissis), a fondamento della propria istanza, ha richiamato la Direttiva europea 98/5/CE e il D. Lgs. 96/2001 ed ha riferito che altri Ordini forensi hanno accolto richieste analoghe a quella da lui formulata.

Il Consigliere Alesii, all'esito della disamina degli elementi forniti dall'Abogado (omissis) nel corso della convocazione del 15 luglio 2020 nonché degli atti e dei documenti dallo stesso prodotti e tenuto conto della particolarità della fattispecie sottoposta, dalla quale emergono aspetti di non immediata soluzione e che, comunque, è utile disciplinare in modo uniforme, propone di inviare al Consiglio Nazionale Forense una richiesta di parere contenente il seguente quesito: "se un avvocato stabilito dipendente di un ente pubblico possa essere iscritto nella sezione speciale ex art. 6 del D. Lgs. 96/2001 con menzione di agire, di volta in volta, d'intesa con un collega iscritto nell'Elenco Speciale ed esclusivamente nell'interesse dell'Ente di appartenenza".

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Alesii riferisce che pervengono numerose richieste volte a chiarire se la liquidazione da parte dell'autorità giudiziaria delle spese generali, nella misura del 15% del compenso totale della prestazione professionale, possa essere legittimamente pretesa da un Ente pubblico dotato di un'Avvocatura interna. Al riguardo rappresenta che la liquidazione delle spese generali è prevista dall'art. 13, comma 10 della L. 31 dicembre 2012 n. 247 e dall'art. 2, comma 2 D.M. n. 55/2014 senza alcuna distinzione ed indipendentemente dall'iscrizione, nell'Albo ordinario o nell'Elenco Speciale degli avvocati degli enti pubblici, dell'avvocato difensore della parte vittoriosa.

La liquidazione delle spese forfetarie sostenute per la difesa in giudizio è, peraltro, operata a favore della parte costituita, alla quale spetta - in via del tutto esclusiva - impiegare le somme



dovute per compensi e spese.

In risposta al quesito occorre, pertanto, affermare che l'Ente pubblico può sempre legittimamente pretendere il rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso totale liquidato dall'autorità giudiziaria.

Altro quesito che viene posto è se l'Ente pubblico può legittimamente pretendere il pagamento di una somma a titolo di Cpdel (cassa pensioni dipendenti pubblici) nella misura del 23,8% del compenso liquidato laddove sia rappresentato e difeso da un avvocato pubblico, in luogo di Iva e Cpa dovuti nella misura di legge nel caso di patrocinio da parte di un avvocato del libero foro.

Al riguardo, la giurisprudenza prevalente ha stabilito che a titolo di oneri/accessori di legge dovuti, oltre ai compensi, dovranno essere corrisposti anche gli "oneri riflessi", da calcolarsi nella misura di legge e, quindi, nella misura del 23,8% del compenso liquidato per Cpdel (in luogo di Iva (22%) e Cpa (cassa previdenza avvocati) (4%) previste, invece, per gli avvocati del libero Foro).

Pertanto, in risposta al detto quesito si può affermare che l'Ente pubblico può legittimamente richiedere il pagamento di una somma a titolo di Cpdel nella misura del 23,8% del compenso liquidato laddove sia rappresentato e difeso da un avvocato pubblico (in luogo di Iva e Cpa dovuti nella misura di legge nel caso di patrocinio da parte di un avvocato del libero Foro).

Il Consigliere Nicodemi dichiara la sua contrarietà, preannunciando un voto contrario.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Agnino riferisce che gli Avvocati (omissis) hanno fatto pervenire al Consiglio richiesta di nomina come Gestore all'interno dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento forense di Roma, depositando anche tutta la documentazione necessaria attestante i requisiti di legge e di Regolamento interno per diventare Gestore della crisi. La documentazione è risultata completa ed è disponibile per la visione in ogni momento presso il Protocollo.

Chiede che il Consiglio prenda atto ed approvi l'inserimento dei sopra menzionati Colleghi nell'ambito dei Gestori dell'OCC forense di Roma, inserimenti tutti comunque subordinati alla successiva approvazione ministeriale. Il Consigliere Nicodemi chiede di sapere se tutti gli Avvocati iscritti possono inviare la domanda di iscrizione. Il Consigliere Agnino specifica dettagliatamente quali sono le modalità di inoltro e quali requisiti occorre possedere.

Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Agnino a trasmettere al Ministero della Giustizia, unitamente alla presente delibera, i documenti relativi a ciascun aspirante Gestore.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Pontecorvo comunica che il Dipartimento Comunicazione e Cerimoniale nel corso degli scorsi mesi gennaio-giugno 2020 ha predisposto e già inviato alla Casa Editrice Herald Editore le prime bozze di testo che consentiranno l'aggiornamento del volume dei 100 anni dell'Ordine all'interno del Palazzo di Giustizia di Roma.

Tale opera recherà ovviamente l'indicazione del nuovo prossimo anniversario dell'anno 2021, giunto per l'appunto al 110° anno.

Il volume sarà editato all'interno della collana "Per non dimenticare" del predetto Editore, che detiene i diritti della primigenia versione. Il formato sarà di cm. 21x29,7 in carta patinata opaca di gr. 120, stampato interamente a colori con rilegatura a filo "refe" e copertina cartonata con stampa a colori in fronte, "capitelli" e sopra copertina anch'essa a colori. Le pagine aumenteranno dalle attuali 272 a circa 320. Si evidenzia che solo una decina di copie delle originali 4000 riferite al centenario sono presenti nell'archivio dell'Ordine. Ultimata e valutata la produzione, il Consigliere

Pontecorvo propone che l'aggiornamento sia stampato quanto meno in numero pari al precedente. Sarà cura del medesimo recepire e portare all'attenzione del Consiglio ogni più necessaria informazione in ordine all'impegno di spesa che eventualmente il medesimo Consesso vorrà deliberare.

Il Consigliere Tesoriere chiede di verificare la sussistenza di eventuali diritti di autore.

Il Consigliere Nicodemi chiede l'invio di una bozza ed un preventivo dei costi. In alternativa preavvisa voto contrario.

Il Consigliere Pontecorvo preannuncia che per la realizzazione dell'opera non sono previsti costi.

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Consigliere Pontecorvo per l'opera di raccolta dei dati e di aggiornamento, onerandolo di ogni più opportuna comunicazione per il prosieguo dell'importante opera storica.

- Il Presidente, in sostituzione del Consigliere Cerè, quale referente della Commissione Minori rimette al Consiglio, la bozza del Protocollo di Intesa per la continuità dello Sportello informativo per i tutori di minori stranieri non accompagnati, così come previsto dall'art. 1 della Legge 17 aprile 2017, n. 47, che di fatto riveste stessi caratteri ed intenti del precedente Protocollo di intesa. Lo sportello informativo è ulteriore testimonianza della funzione sociale dell'avvocatura.

Il Protocollo sarà firmato alla presenza del Presidente, dei Consiglieri e della Presidente del Tribunale per i Minorenni, Dott.ssa Montaldi, nel mese di ottobre nell'ambito di un evento che darà risalto all'impegno dell'avvocatura.

Il Consiglio, astenuta il Consigliere Gentile, delega il Presidente all'approvazione ed apportare eventuali modifiche o correzioni.

- Il Presidente, in sostituzione del Consigliere Cerè, responsabile della Struttura deontologica riferisce in ordine alla segnalazione fatta pervenire dalla direzione affari generali InnovaPuglia in cui il Dottor (omissis) segnala che l'Abogado (omissis), che risulta iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, è dipendente a tempo pieno e indeterminato sin dal 01/07/2019.

Vista la segnalazione è necessario segnalare i fatti al Consiglio Distrettuale di Disciplina ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 lett. D) della L. 31.12.2012 n. 247 e all'ufficio iscrizioni per tutte le determinazioni di loro competenza.

Il Consiglio delega il Consigliere Vice Presidente Mazzoni ad istruire il procedimento.

- Il Presidente, in sostituzione del Consigliere Cerè, relaziona sull'assegnazione del Consiglio del 9 luglio 2020 circa l'approfondimento di richiesta di verifica di dichiarazioni di vari professionisti riportati nella comunicazione da parte di Roma metropolitana.

Il Consiglio delega il Vice Presidente Mazzoni ad istruire la pratica.

- Il Presidente, in sostituzione del Consigliere Cerè, referente della Commissione deontologica nell'ambito della quale è stato istituito un osservatorio sulla pubblicità ingannevole e accaparramento di clientela, comunica che è stato varato un progetto che vedrà una forte campagna di sensibilizzazione per la cittadinanza affinché la stessa possa rivolgersi esclusivamente a professionisti qualificati. Ciò con il supporto della commissione comunicazione che ne curerà la diffusione e che darà ampio spazio al progetto che partirà ad ottobre.

Il Consiglio prende atto, precisando che ogni singolo progetto dovrà essere approvato dal Consiglio di volta in volta dopo che verrà presentato congiuntamente al Dipartimento Comunicazione.



- Il Consigliere Gentile ed il Vice Presidente Mazzoni comunicano di aver inserito nella Commissione Diritto Bancario l'Avv. Massimiliano Lanari.

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Nicodemi e Celletti evidenziano che non hanno potuto partecipare all'adunanza del 16 luglio 2020, poiché non raggiunti dal collegamento da remoto, da parte del Consiglio. Tale assunto è confermato dal fatto che nessun tentativo di collegamento risulta attivato dal coa sulla posizione Skype dei consiglieri il 16 luglio alle ore 14,00 e ss.

I Consiglieri Celletti e Nicodemi, chiedono al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, di effettuare le verifiche del caso ed adottare i provvedimenti opportuni.

Il Consigliere Segretario Scialla richiama il verbale già approvato ed evidenzia che è onere dei singoli Consiglieri assenti fisicamente dall'adunanza verificare il corretto funzionamento dei loro apparati da remoto.

Il Consiglio prende atto.

## **STRUTTURA DI SUPPORTO E STUDIO - OSSERVATORIO DEONTOLOGICO SULLA PUBBLICITA' E ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA**

### **Pratiche nn. (omissis) – sito web [www.risarcimentocovid19.com](http://www.risarcimentocovid19.com)**

Approfondimento sulla segnalazione pervenuta al Consiglio in ordine alle possibili violazioni deontologiche riconducibili al sito internet: [www.risarcimentocovid19.com](http://www.risarcimentocovid19.com).

Il Presidente, in sostituzione del Consigliere Cerè, assente, Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, ascoltato il parere della Struttura stessa, relaziona sul punto codesto Consiglio dell'Ordine, osservando quanto segue.

#### **DESCRIZIONE DEL SITO WEB**

Sul sito internet [www.risarcimentocovid19.com](http://www.risarcimentocovid19.com) si entra nella homepage che presenta uno sfondo di colore nero con scritte di colore bianco.

Sulla parte superiore si legge: “Risarcimento Covid-19” sul lato superiore sinistro e, in quello destro, ci sono tre comandi per accedere a “home”, “contatti” e “procedure”.

Al centro della pagina si legge: <<... DALLE PAROLE AI FATTI – RISARCIMENTO COVID-19 – CHIEDI IL RISARCIMENTO – COPIA LETTERA INVIATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO IL 10/04/2020 ...>>.

Infine nella parte inferiore della stessa da sinistra a destra si legge: “Lettera Risarcimento Tutto Ricorsi” e “Informativa sulla privacy”. Aprendo l'informativa si apprende che il titolare dei dati personali è l'ASSOCIAZIONE AICI ONLUS, con sede in Via Biagio Petrocelli 209 - 00173 ROMA.

Dalla ricerca del sito su “google”, compare la “Associazione Italiana Cistite Interseziale” che appare essere un'associazione di carattere medico e/o di volontariato.

Nella home page del sito in esame, cliccando sul link “Contatti” si apre una finestra nella quale si legge: “BASTA PAROLE, PASSIAMO AI FATTI RICHIEDI IL TUO RISARCIMENTO, INSIEME VINCEREMO”

Seguono un indirizzo mail ([segreteria@risarcimentocovid19.com](mailto:segreteria@risarcimentocovid19.com)) ed una pagina facebook ([risarcimentocovid19](https://www.facebook.com/risarcimentocovid19)). Più in basso si legge: “TUTTO SERVIZI E TUTTO RICORSI SRL - [amministrazione@tuttoricorsi.it](mailto:amministrazione@tuttoricorsi.it) - 06.40060394 -379.1204573”.

Ricercando la pagina facebook, risultano solo alcuni consigli per la prevenzione della pandemia, oramai, divenuti di dominio pubblico (lavarsi spesso le mani, non toccare occhi, naso e bocca *et similia*).

Per quanto riguarda l'ultimo link disponibile “Procedure” si apre una finestra dove è

necessaria la registrazione sul sito con l'inserimento dei propri dati personali. Senza la registrazione è possibile unicamente leggere: <<... Aderisci qui - ADERENDO RICEVERAI:

- Ricorso per risarcimento danni minimo Euro 10.000,00
- Abbattimento costi affitto/mutuo/altro
- Tutela sfratti e debiti fiscali...>>

In conclusione, allo stato, non appare possibile accertare i soggetti referenti del sito in parola e, quindi, capire eventuali partecipazioni Avvocati.

Inoltre, non risulta di agevole comprensione che tipo di relazione esista tra il sito [www.risarcimentocovid19.com](http://www.risarcimentocovid19.com) e quello [www.tuttoricorsi.it](http://www.tuttoricorsi.it).

Il contenuto del sito non è meramente informativo, ma, anzi, appare contenere elementi idonei a suggestionare il visitatore mediante la prospettazione di facili risarcimenti.

Laddove, quindi, fossero accertate partecipazioni di Avvocati si potrebbe ipotizzare la violazione della normativa deontologica e, con ogni probabilità, anche della Concorrenza e del Mercato.

Tanto premesso e considerato, per conto del Consigliere Cerè, si rimette a codesto Consiglio la valutazione in ordine alla trasmissione all'Autorità Garante e a notiziare l'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Tamburro, approva l'inoltro all'Autorità Garante per la tutela dei consumatori rispetto al messaggio contenuti nel sito.

#### **Prat. n. (omissis) – sito web Mr. Tutela.it - Informativa integrativa**

Si rende la presente informativa giusta deliberato consiliare del 23 aprile 2020 ad integrazione di quella prodotta in Consiglio all'adunanza del 9 luglio 2020

##### Integrazione

1. E' stato acquisito il file audio di messaggio pubblicitario trasmesso in data 14 luglio 2020 circa dalla emittente radiofonica Radio Globo (frequenza FM 99.6, oltre che in *streaming*).
2. L'informazione pubblicitaria di Mr Tutela riferisce nei casi di malasanità, infortuni sul lavoro e vittime della strada, della possibilità di *“ottenere un equo risarcimento. I migliori nel campo a costo zero. Assistenza medico-legale e cura delle pratiche gratis. Trasparenza, sicurezza, affidabilità. Mr. Tutela, la tua difesa senza rischi. 800 68 98 60. mrtutela.it. Mr.Tutela si cura di te”*.

##### Responsabilità deontologiche e violazioni

3. la pubblicità dell'attività esercitata dalla società “Mr Tutela” – tramite il sito di proprietà di Globo Records srl e radiodiffusa attraverso l'emittente di proprietà di Radio Globo srl – risulta essere illecita in quanto:
  - a. ingannevole per il radioascoltatore (fruitore del servizio offerto / consumatore), poiché omette l'identificazione del committente del messaggio pubblicitario e del prestatore del servizio offerto (viene infatti indicato un numero verde ed un sito web, dal quale peraltro – come detto nella precedente informativa – non è dato evincersi alcun dato identificativo della società);
  - b. ingannevole e non trasparente poiché il messaggio pone l'accento, anche di tono, non solo sulla indimostrabile competenza del prestatore (“i migliori nel campo”), ma anche sulla gratuità del servizio (“a costo zero”; “assistenza medico-legale e cura delle pratiche gratis”) e soprattutto sulla inveritiera assenza di rischi per il consumatore (“la tua difesa senza rischi”);
  - c. inoltra tale condotta:
    - i. è lesiva della concorrenza tra esercenti di prestazioni regolamentate e riservate (professioni forensi e medico-legali) perché in violazione dei generali principi di onerosità della prestazione di

- lavoro e di equo compenso;  
c.ii. crea confusione sul mercato tra i professionisti;  
c.iii. causa discredito al mercato dei servizi legali.

Il Consiglio

udita la relazione del Presidente in sostituzione del Consigliere Cerè, coordinatrice del Dipartimento Deontologia e Disciplina,

delibera

di trasmettere la presente informativa integrativa unitamente al file audio alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (protocollo.agcm@pec.agcm.it), settore tutela del consumatore.

## **STRUTTURA DI SUPPORTO E STUDIO – AREA PARERI DEONTOLOGICI**

### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico premettendo che, in data 11 settembre 2019, veniva pubblicata una sentenza (relativa ad una causa in cui l'istante rappresentava la parte convenuta) che rigettava la domanda attrice condannando la stessa alle spese di lite. Successivamente, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, il richiedente notificava via pec all'avvocato dell'attrice la sentenza, che passava, poi, in giudicato il 2 novembre 2019. Ritenendo – erroneamente - di avere inviato a suo tempo, come prassi, l'abituale invito via pec al pagamento, il richiedente notificava il titolo esecutivo ed il precetto, a cui seguiva la pronta opposizione al precetto di controparte. Tuttavia, con pec del 10 gennaio 2020, il collega di controparte dichiarava, nonostante l'opposizione proposta, la disponibilità della parte assistita a pagare la sola sorte ma senza le spese di precetto. L'Avv. La(omissis), in pari data, riscontrava tale messaggio con pec "riservata-personale", scusandosi del fatto di avere omesso – prima della notifica del precetto – di avvisare via mail la controparte e, nel contempo, confermava che le spese di precetto, considerato quanto accaduto, dovevano intendersi stralciate; infine, chiedeva conferma al collega di controparte sui suoi intendimenti in ordine all'opposizione al precetto promossa. In data 15 gennaio 2020 il richiedente riceveva un messaggio dal collega di controparte con allegato il bonifico di pagamento delle somme dovute senza, però, alcun riscontro circa la sorte dell'opposizione. Solo, successivamente, l'Avv. (omissis) apprendeva - da un prudenziale controllo di cancelleria – l'iscrizione al ruolo dell'opposizione al precetto. Contattato il collega di controparte, quest'ultimo avanzava richiesta sulle competenze per l'attività di redazione dell'opposizione. Precisava l'istante di avere ottenuto dalla propria parte assistita, pro bono pacis (senza in nessun modo ritenere fondate, neppure in linea astratta, le ragioni dell'opposizione a precetto), il consenso a chiudere la questione con il versamento a saldo e stralcio di una somma; proposta tuttavia ancora in corso di eventuale accettazione, ragione per cui il richiedente - nel caso in cui la proposta fosse respinta – dovrebbe costituirsi in giudizio, contestando non solo due questioni di merito prive di fondamento, ma soprattutto replicare alla tesi, formulata nell'opposizione, secondo cui la notifica del precetto avrebbe dato luogo a responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, cpc. A questo punto l'Avv. (omissis) rappresentava l'esigenza che, per difendersi sul punto, dovrebbe segnalare e dimostrare in giudizio, che non vi era ragione di iscrivere la causa al ruolo (in data 11 gennaio 2020) laddove, il giorno precedente, l'avvocato dell'attrice aveva ricevuto, oltre alle scuse, due pec con la chiara conferma che le spese di precetto erano stralciate e che si poteva procedere al pagamento della somma in linea capitale indicata nel titolo esecutivo (ovvero le spese di lite liquidate nella sentenza); inoltre, negli scambi mail intercorsi, non vi era stata mai una richiesta di compensi per l'opposizione spiegata.

Tutto ciò per sostenere che, se vi fosse responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., questa non sarebbe certamente ascrivibile all'assistito e/o al richiedente, semmai in capo all'avvocato della



controparte che ha iscritto al ruolo una causa senza che ve ne fosse la ragione sostanziale (la sorte era stata pagata e le spese di precetto rinunciate) e senza avere quanto meno provato, preventivamente, a chiedere la remunerazione dell'attività professionale relativa all'opposizione. Alla luce di quanto sopra l'Avv. (omissis) chiedeva, pertanto, in relazione all'art. 48 CDF, se fosse possibile - per sostenere la difesa - depositare i messaggi pec da lui inviati al collega espressamente dichiarati "riservata-personale".

#### Il Consiglio

udita la relazione del Presidente, in sostituzione del Consigliere Cerè, assente, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

#### OSSERVA

L'art. 48 CDF, rubricato "*Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega*" preclude all'avvocato la possibilità di produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio, la corrispondenza intercorsa *esclusivamente* tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte. La disposizione - come più volte ribadito in sede disciplinare - assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata.

Il divieto è stato più volte confermato dal Consiglio Nazionale Forense, laddove, in presenza dell'indicazione "riservata", si esclude qualunque spazio discrezionale, così come nel caso di una proposta transattiva che non sia stata condotta a termine.

*"La norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato. Pertanto, la produzione in giudizio di una lettera contenente proposta transattiva configura per ciò solo la violazione della norma deontologica ..."* (CNF 11 marzo 2015 n. 19).

Inoltre, va ricordato che un tale divieto attiene anche alla corrispondenza propria, in quanto la disposizione non pone distinzione tra mittente e destinatario e la ratio sarebbe radicalmente *"vanificata qualora il mittente della lettera "riservata" potesse fare cadere motu proprio e unilateralmente tale caratteristica e disporne a piacimento, anche producendola o riferendola in giudizio, costringendo il destinatario a temere che tale evento possa sempre verificarsi: il rischio che tale ipotesi si possa concretizzare, infatti, indurrebbe il destinatario ad introdurre riserve e cautele nella risposta (evitando sempre, ad esempio, ammissioni o consapevolezze di torti) così limitando comunque la sua sfera di libertà e snaturando, quindi, la finalità del divieto"* (così CNF n. 38/2012).

L'immanenza della riservatezza può essere anche racchiusa in una pronuncia della Corte di Cassazione, laddove il Supremo Collegio ha ritenuto addirittura che il precetto deontologico ponga un divieto assoluto di esibizione in giudizio della corrispondenza intercorsa tra i professionisti e contenente proposte transattive anche se riguarda corrispondenze successive all'invito del giudice a transigere, in quanto, *"ai fini dell'applicazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c., la proposta conciliativa deve essere formulata in giudizio dalla parte che ne è autrice, non rilevando le trattative tra i difensori"* (Sez. Un. 21109/2017).

Tutto ciò viene però mitigato da alcune regoli complementari che - costituendo l'eccezione al precetto - al secondo canone dell'articolo in questione, prevedono la possibilità di produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa costituisca perfezionamento e/o prova di un accordo (è del tutto evidente che raggiunta un'intesa questa possa e debba essere esternata) o assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste (chiaramente per richiederne l'attuazione potrà essere usata in giudizio nei confronti della parte inadempiente e/o obbligata).





## RITIENE

che l'Avv. (omissis), nell'adeguarsi ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta, stante l'impossibilità di rilasciare pareri preventivi su casi specifici ed in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti, atteso che detti comportamenti potrebbero formare oggetto di conoscenza da parte degli organi di disciplina e che l'emissione di tali pareri e/o concessioni di autorizzazioni preventive potrebbero pertanto costituire anticipazione di giudizio.

### **Pratica n. (omissis) - Sig.ra (omissis)**

La Sig.ra (omissis), con mail ordinaria (omissis) inviata all'indirizzo di posta elettronica "consiglio@ordineavvocati.roma.it" in data 30 aprile 2020, ha richiesto a questo Consiglio un parere in ordine alla compatibilità tra l'esercizio della professione forense e la costituzione di una società di capitali il cui oggetto è rappresentato dall'organizzazione di eventi di varia natura.

#### Il Consiglio

udita la relazione del Presidente Galletti in sostituzione del Consigliere Cerè, assente, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Disciplina e Massimario,

#### osserva

che la richiesta di parere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma deve pervenire unicamente da Avvocati iscritti a tale Consiglio dell'Ordine per una loro specifica personale necessità ovvero interesse e non anche da soggetti privati o enti, ovvero in loro nome e/o per loro conto.

La richiesta in esame, invece, è stata avanzata dalla Sig.ra (omissis) che non risulta essere persona iscritta all'Albo degli Avvocati di Roma. Conseguentemente la richiesta è irricevibile da questo Consiglio.

### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

L'Avv. (omissis), con domanda pervenuta il 6 febbraio 2020, ha formulato richiesta di parere deontologico in ordine alla compatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'esercizio dell'attività di lavoratore autonomo di carattere artistico nonché in ordine alla interpretazione dei requisiti previsti dall'art. 21 L. 247/2012 (legge professionale) e dell'art. 2, comma 1 del regolamento n. 47 del 25 febbraio 2016 (regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense), con particolare riferimento al criterio della prevalenza.

#### Il Consiglio

Udita la relazione del Presidente Galletti, in sostituzione del Consigliere Ceré, assente, quale Coordinatore della Struttura Deontologica

#### Osserva

Appare opportuno preliminarmente richiamare gli artt. 6 e 9 del Codice Deontologico Forense; il primo afferma l'obbligo degli iscritti all'albo di evitare attività incompatibili con l'iscrizione medesima, aggiungendo, al comma secondo, che le attività non possono compromettere il dovere di indipendenza, quello della dignità e del decoro della professione.

L'Art. 9 (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza) stabilisce che: 1) l'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza; 2) l'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.

Quanto alle incompatibilità, queste sono disciplinate dalla L. 31.12.12 n. 247- legge professionale -, che all'art. 18 prevede i casi di incompatibilità tra l'attività forense e le altre

professioni o attività e, al comma 1, lettera a), esclude quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, che pertanto sono, esplicitamente, ritenute compatibili e consentite. Inoltre, il Consiglio nazionale forense (parere 26 aprile 2017, n. 27, richiamato anche dall'istante) ha evidenziato come le norme sull'incompatibilità della professione di avvocato siano di carattere eccezionale e quindi di stretta interpretazione e applicazione e non possono pertanto essere estese oltre i casi in esse previsti, essendo le ipotesi di incompatibilità tassativamente elencate nell'art. 18 L.P.

L'art. 21 della medesima legge professionale impone che l'esercizio professionale sia effettivo, continuato, abituale e prevalente; tali requisiti sono disciplinati dal regolamento n. 47 del 26 aprile 2016 che, all'art. 2, comma secondo, stabilisce:

*“2. La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato:*

- a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;*
- b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;*
- c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista;*
- d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;*
- e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;*
- f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge.”*

Infine, fermo quanto sopra, non si rileva la sussistenza di alcuna specifica disposizione, relativa allo svolgimento dell'attività di lavoratore autonomo di carattere artistico che sia in esplicito conflitto con la normativa tutta sopra richiamata.

Atteso tutto quanto sopra, il Consiglio delega il Vice Presidente Mazzoni ad una ulteriore verifica e riferire in Consiglio.

#### **Pratica n. (omissis) - Dr. (omissis)**

Il Dott. (omissis), con mail inviata all'indirizzo di posta elettronica “consiglio@ordineavvocati.roma.it” in data 6 maggio 2020, ha richiesto a questo Consiglio di pronunciare un parere per conoscere se il rifiuto da parte di un legale, del quale non viene indicato il nome, di fornire informazioni (stato dei contenziosi affidatigli e dei possibili costi) che si assume essere necessarie per permettere una più accurata predisposizione dell'annuale bilancio di esercizio di una società di capitali possa configurare una violazione delle norme deontologiche

Il Consiglio

udita la relazione del Presidente Galletti, in sostituzione del Consigliere Cerè, assente, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Disciplina e Massimario,

osserva

che la richiesta di parere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma deve pervenire unicamente da Avvocati iscritti a tale Consiglio dell'Ordine per una loro specifica personale necessità ovvero interesse e non anche da soggetti privati o enti, ovvero in loro nome e/o per loro conto.

Il richiedente, che firma quale socio fondatore di uno Studio di Consulenza Societaria e si

dichiara Amministratore di una società a responsabilità limitata, non risulta essere iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma.

Per quanto sopra la formulata richiesta di parere è irricevibile da questo Consiglio.

**Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

L'avv. (omissis), rappresentando di essere incorso in una situazione processuale nella quale una avvocato (del libero foro) esercitava la difesa dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione dichiarandosi antistatario, ha chiesto al Consiglio se sia *“possibile l'assunzione di un patrocinio di un ente pubblico-economico e non, con la clausola distrattoria”*. L'istante reputa che il patrocinio distrattorio in favore di enti pubblici possa alterare le procedure di affidamento degli incarichi e la stessa concorrenza auspicata dalle direttive europee e della vigente legislazione nazionale.

Il Consiglio

Udita la relazione del Presidente Galletti, in sostituzione del Consigliere Cerè, assente, quale coordinatrice del dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, struttura degli Studi Deontologici,

osserva

- l'Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER), nei casi in cui non possa avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, può rivolgersi – per la sua difesa – ad avvocati del libero foro;
- a tale scopo l'AdER ha costituito un elenco (rinnovato annualmente) di avvocati ed ha analiticamente disciplinato il relativo rapporto convenzionale con un *“Regolamento per la Costituzione e la Gestione dell'Elenco Avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio”*;
- per quanto qui rileva, in ordine alle *Modalità di determinazione dei corrispettivi*, è unilateralmente stabilito (artt. 10.3. e 10.4.) che *“Il Professionista, in presenza di sentenza favorevole, che sancisca la condanna di controparte al pagamento delle spese, al fine di trattenere l'eventuale parte eccedente liquidata dal Giudice, avrà la facoltà di avvalersi dell'istituto della distrazione delle spese (previsto dall'art. 93 c.p.c.). In ogni caso, il Professionista, all'emissione della sentenza, potrà richiedere ad AdER il compenso pattuito all'atto del conferimento dell'incarico, rinunciando alla distrazione, che comunicherà a mezzo PEC ad AdER e alla controparte”*;
- nessun anticipo per spese o compensi è accordato all'avvocato né alla sottoscrizione dell'Accordo per il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio né al conferimento dello specifico incarico;
- il compenso per gli avvocati convenzionati è predeterminato, in misura fissa forfettaria, in base alla tipologia ed al valore della controversia, come da tabella allegata al detto Regolamento;
- alla convenzione AdER non è tuttavia applicabile la normativa del c.d. equo compenso di cui all'art. 13-bis della L.P.;
- fermo restando che gli agenti della riscossione sono infatti tenuti solo a garantire *“compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste”* (art. 19-*quaterdecies*, comma 4-bis, legge 4 dicembre 2017, n. 172).

Per quanto sopra, il Consiglio, astenuto il Presidente Galletti, rimette all'esame della Commissione dell'equo compenso.

**Pratica n. (omissis) - Sig. (omissis)**

Il Signor (omissis) con mail protocollata in data 16 giugno 2020 ha formulato istanza di parere deontologico riguardante la richiesta in merito alla possibilità di firmare la corrispondenza con



l'abbreviazione "Avv." anteposta al nominativo, relativamente ad un iscritto dal luglio 2011 nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, quale appartenente alla categoria dei c.d. avvocati stabiliti.

### Il Consiglio

Udita la relazione del Presidente Galletti, in sostituzione del Consigliere Cerè, assente, quale coordinatrice del dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, struttura degli Studi Deontologici,

### Osserva

La Direttiva sul diritto di stabilimento (n.98/5/CE) recepita in Italia con il D.lgs. 2 Febbraio 2001 n.96, consente agli avvocati comunitari la possibilità di svolgere stabilmente l'attività forense in qualsiasi Stato Europeo con il proprio titolo professionale di origine. Ai sensi del suddetto Decreto legislativo vi sono due tipologie di avvocati comunitari. La prima è quella dell'avvocato stabilito ovvero il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che è iscritto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati. La seconda è quella dell'avvocato integrato ovvero il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea che ha acquisito il diritto di utilizzare in Italia il titolo di avvocato.

Gli avvocati comunitari appartenenti alle suddette due tipologie sono tenuti all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato.

In particolare, per quanto concerne l'avvocato stabilito, durante un periodo di tre anni si applicano le seguenti regole: viene iscritto in un'apposita sezione dell'albo; nello svolgere attività giudiziale deve agire di intesa con un professionista dello Stato ospitante abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, non sussistendo invece alcuna limitazione per quanto concerne l'attività stragiudiziale; non può avvalersi del titolo di avvocato; deve sottostare al potere disciplinare del competente Consiglio dell'Ordine.

Trascorsi i tre anni, l'avvocato che abbia esercitato in maniera effettiva e regolare la professione in Italia, può chiedere al proprio Consiglio dell'Ordine la dispensa della prova attitudinale e, se dispensato, può iscriversi nell'albo degli avvocati ed esercitare la professione con il titolo di avvocato. In tal modo si realizza il passaggio da avvocato stabilito a integrato.

Molto chiara a riguardo la Corte di Cassazione che con sentenza a Sez. Un. n.3706/2019 ha così statuito: *"La prima figura di legale straniero nel nostro ordinamento è l'avvocato stabilito il quale, purché abbia conseguito un titolo professionale che lo abiliti all'esercizio della professione forense nel proprio ordinamento, può esercitare in Italia la professione di avvocato utilizzando, però, il titolo di origine, titolo che va identificato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di provenienza; il titolo, inoltre, deve essere utilizzato in modo comprensibile tale da evitare confusione con il titolo di avvocato (che è prerogativa dei professionisti italiani o di quella particolare categoria di avvocati comunitari stabiliti che abbia raggiunto l'integrazione)"*.

Ed ancora: *"Decorso un triennio dalla data di iscrizione nell'albo speciale sopra accennato, l'avvocato stabilito che abbia esercitato regolarmente ed effettivamente la professione in Italia, esercizio che abbia avuto ad oggetto anche il diritto italiano, diventa a tutti gli effetti "integrato" nel nostro sistema. Il professionista comunitario avrà allora diritto ad ottenere l'iscrizione non più soltanto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, ma anche nell'albo comune che raccoglie ed abilita i legali italiani."*

Assai rigorose sono le disposizioni previste dalla giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense in merito ai presupposti circa la dispensa dalla prova attitudinale. Tali presupposti investono un ruolo molto rilevante che riguarda il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nell'accertamento della opportunità o meno di dispensare il richiedente dalla suddetta prova

attitudinale. Infatti, con sentenza dell'8 ottobre 2019, il C.N.F. ha stabilito che:” ... *si evidenzia che è compito del COA territoriale apprestare tutela alla funzione giudiziaria in Italia, ossia evitare che operino soggetti scarsamente qualificati o che siano all'oscuro delle peculiarità del diritto italiano. Sotto questo profilo il COA è affidatario di un potere di ampio spettro che ruota intorno alla verifica delle attività concretamente svolte in Italia dal richiedente la dispensa dalla prova attitudinale. Il COA deve, pertanto, procedere a verificare che questi abbia concretamente operato sul foro nazionale con atti o attività stragiudiziali documentate e riferite ad un periodo di tempo privo di rilevanti interruzioni. La giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di definire attraverso indici presuntivi il concetto di attività stabile e continua che deve essere apprezzata tenuto conto della durata, frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni erogate nonché del numero di clienti e da giro di affari realizzato ... Resta fermo che l'art 13 co. 3 (n.d.r. d.lgs. 96/2001) riconosce al COA chiamato a pronunciarsi sulla dispensa dalla prova attitudinale ampi poteri istruttori consistenti, in particolare, nella richiesta di informazioni agli uffici interessati e nella possibilità di invitare l'avvocato che chiede la dispensa a fornire ogni necessario chiarimento in ordine agli elementi forniti ed alla documentazione prodotta”.*

In particolare, a suggellare l'importanza del ruolo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, la suddetta sentenza del Consiglio Nazionale Forense cita le linee guida del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, assunte nella adunanza del 26 luglio 2012, in merito al corretto esercizio del diritto di stabilimento. Tali linee guida prevedono che l'avvocato stabilito, ai fini di conseguire il diritto alla dispensa dalla prova attitudinale, debba presentare annualmente al Consiglio dell'Ordine di appartenenza una documentazione contenente una relazione illustrativa scritta inerente le esperienze professionali acquisite nel diritto italiano. A tal fine devono essere indicate tutte le udienze in cui si è intervenuti, gli attestati di partecipazione a convegni, corsi sul diritto italiano, anche relativi all'ordinamento forense ed alla deontologia professionale, nonché allegare gli atti giudiziari, le missive redatte ed ogni documento equipollente atto a dimostrare l'esercizio effettivo e regolare dell'attività.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al fine di concedere o meno la suddetta dispensa, valuterà tale documentazione e verificherà inoltre la medesima anche sulla base di alcuni parametri quali: la frequenza e la continuità delle prestazioni erogate, il numero dei clienti; il giro di affari.

Infine, sempre secondo la sentenza del C.N.F. sopra citata, l'esercizio della professione di avvocato senza aver conseguito in Italia la relativa abilitazione, o l'iscrizione mediante dispensa dalla prova attitudinale, integra il reato di abusivo esercizio della professione ex art.348 c.p. Pertanto, per quanto sopra esposto,

Osserva

che la richiesta di parere dell'Ordine degli Avvocati di Roma deve pervenire esclusivamente da Avvocati iscritti a tale Consiglio dell'Ordine per una loro specifica necessità personale ovvero interesse e non anche da soggetti privati, ovvero in loro nome e/o per loro conto.

Il richiedente Signor (omissis) non risulta invece essere iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma.

Per quanto sopra la formulata richiesta è irricevibile da questo Consiglio.

#### **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

Con richiesta di parere del 28 agosto 2019 l'Avv. (omissis) rappresentava di essere proprietaria di un immobile ove ha stabilito il proprio studio ed ove sono presenti ulteriori stanze che la stessa ha deciso di locare a terzi.

Nell'ambito della ricerca di potenziali conduttori, aveva ricevuto la proposta da parte di un CAF interessato ad utilizzare una delle stanze quale 'punto di raccolta' delle 'pratiche' prima del loro invio alla sede centrale per la loro 'lavorazione'.



L'Avv. (omissis) rappresentava, altresì, che il predetto CAF le aveva prospettato la possibilità di 'supervisionare e gestire' questo 'punto di raccolta' a titolo meramente gratuito e senza instaurazione di rapporto lavorativo.

L'Avv. (omissis) chiedeva se tale situazione comportasse incompatibilità con la professione forense.

#### Il Consiglio

udito il Presidente, in sostituzione del Consigliere Cerè, assente, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

osserva

la fattispecie prospettata dall'Avv. (omissis) pone questioni di interesse generale:

- la prima afferisce alla possibilità per un avvocato di esercitare la propria attività professionale nei medesimi locali presso i quali svolge attività un CAF (centro di assistenza fiscale)
- la seconda afferisce alla possibilità per un avvocato di svolgere attività in favore di un CAF (centro di assistenza fiscale)- a titolo gratuito - avente ad oggetto la 'supervisione e gestione' dei c.d. 'punti di raccolta' delle pratiche destinate ad essere poi inviate alla sede centrale.

In ordine alla prima questione, il codice deontologico del 2014 (art. 37) prescrive il divieto per l'avvocato di offrire le proprie prestazioni professionali "*al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico*".

Posto che, tradizionalmente, anche in vigenza del codice deontologico 1997, la giurisprudenza deontologica ha sempre ritenuto che detto illecito abbia natura di 'pericolo' e non di 'danno' e che sia sussistente in tutte le ipotesi in cui si crei "*una situazione, anche logistica, funzionale a creare condizioni per un accaparramento di clientela conseguente ad una canalizzazione di potenziali utenti da convogliare sull'associazione e da acquisire come clienti dello studio professionale*" (CNF parere 1/2013, ove viene richiamato il precedente parere 17/2011 e la sentenza (omissis), allo stato non sussistono motivi per discostarsi dall'orientamento sopra indicato e spetterà *in primis* a ciascun avvocato valutare se la concreta situazione logistica possa presentare o meno i profili sopra indicati di illecito deontologico, tenendo conto - ad esempio - della presenza o meno di ingressi indipendenti ovvero della condivisione della porta di ingresso e di spazi comuni funzionali alle diverse attività svolte nello stesso immobile.

Con riferimento alla seconda questione prospettata, la legge professionale 31 dicembre 2012 n. 247 disciplina (art. 18) espressamente le ipotesi di 'incompatibilità' tra l'esercizio dell'attività professionale con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato; pertanto, spetterà *in primis* all'avvocato valutare la natura dell'attività richiesta e la eventuale sussistenza di elementi qualificanti della subordinazione.

Ritiene

che l'istante, nell'attenersi alle disposizioni normative richiamate, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

#### **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

L'Avv. (omissis), con richiesta pervenuta in data 27 febbraio 2020, chiede se sussista o meno incompatibilità tra due incarichi dallo stesso ricoperti.

In particolare, l'Avv. (omissis) rappresenta di ricoprire sia l'incarico di "Consigliere indipendente senza deleghe" in seno al Consiglio di Amministrazione di U.C. Sampdoria Calcio s.p.a. sia l'incarico di difensore di fiducia di alcuni imputati (omissis), nonché (omissis) in un procedimento penale pendente avanti al GUP presso il Tribunale di Roma, di cui allega il provvedimento di richiesta di rinvio a giudizio.

Il Consiglio



udito il Presidente, in sostituzione del Consigliere Cerè, assente, coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

osserva

dall'esame del provvedimento allegato alla richiesta di parere si evince:

- che il procedimento penale ha ad oggetto la contestazione dei seguenti reati: art. 8 D. Lgs. 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), art. 2 D. Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), art. 648 ter 1 cod. pen. (autorinciclaggio) con riferimento al reato presupposto ex art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita aggravata), nonché art. 640 cod. pen. (truffa);
- che a (omissis) vengono contestati reati (art. 646 cod. pen., art. 8 D. Lgs 74/2000, art. 648 ter 1 cod. pen. e art. 640 cod. pen.) in relazione alla qualifica di amministratore unico delle società (omissis), (omissis)
- che a (omissis) viene contestato il reato ex art. 640 cod. pen. in relazione alla qualifica di amministratore unico della (omissis) e della (omissis)
- che ad (omissis) viene contestato il reato ex art. 640 cod. pen. in relazione alla qualifica di delegato da (omissis), munito di rappresentanza con i più ampi poteri, nei procedimenti di conciliazione intentati nelle controversie giuslavoristiche fra (omissis) e le società (omissis), (omissis), (omissis)
- che tra le persone offese identificate dalla Procura della Repubblica, con riferimento ai reati per i quali è stato richiesto il rinvio a giudizio, non figura la U.C. Sampdoria Calcio s.p.a., individuata quale persona offesa del reato presupposto (artt. 61, n.7 e 11, 81 cpv, 110 e 646 cod. pen.) contestato a (omissis), nella qualità di amministratore unico della (omissis) in concorso con (omissis), nella qualità di amministratore di fatto della (omissis) *“per aver cagionato alla U.C. Sampdoria Calcio s.p.a. un danno patrimoniale di rilevante entità e di aver commesso il fatto abusando di relazioni d'ufficio”*, ma dichiarato non procedibile per difetto di querela

rileva

la legge professionale 31 dicembre 2012 n. 247 disciplina (art. 18) espressamente l'ipotesi di “incompatibilità” tra l'esercizio dell'attività professionale e la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di società di capitali, limitandone la sussistenza alle ipotesi di “Consigliere delegato” e di “Presidente di Consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione”; il codice deontologico forense del 2014 disciplina (art. 24) le ipotesi di “conflitto di interessi” e dispone espressamente che sussiste l'obbligo per l'Avvocato di astenersi dal prestare attività professionale *“quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale”*;

considerato

che con riferimento alla ipotesi di “conflitto di interessi” spetta *in primis* all'Avvocato valutare la sussistenza anche della mera “potenzialità” del conflitto di interesse, tenendo conto che *“affinchè possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall'art. 24 non solo deve essere chiara la terzietà dell'Avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente”* atteso che *“la suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell'Avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell'id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell'uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico”* (ex multis CNF 24 novembre 2017 n. 186)

ritiene

che l'istante, nell'attenersi alle disposizioni normative richiamate, possa trovare adeguata e



satisfattiva risposta al quesito formulato.

### **Comunicazioni del Presidente:**

- Il Presidente Galletti informa il Consiglio sulla nota pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense con la quale si trasmette il testo del Decreto del Ministro della Giustizia del 9 giugno 2020 n. 80 recante il Regolamento concernente modifiche al decreto 9 febbraio 2019 n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'art. 42 co. 2 della L. 31.12.2012 n. 247 che entrerà in vigore il prossimo 11 agosto.

Il Consiglio prende atto.

### **Varie ed eventuali**

- Il Consigliere Mobrici ed il Consigliere Caiafa, quali, rispettivamente, Coordinatore e Vicecoordinatore delle riviste Temi Romana e Foro Romano, chiedono che il Consiglio autorizzi la spesa per la spedizione delle riviste summenzionate agli avvocati che hanno prestato giuramento, anche da remoto, e che lo presteranno, in concomitanza dell'invio della fotografia e/o attestazione di rito di quest'ultimi. Si specifica che la spedizione sarà una tantum dei numeri della rivista usciti nel periodo di lockdown al fine di stringere il rapporto di colleganza fra i nuovi iscritti ed il Consiglio, dando così il benvenuto in questa famiglia forense.

Il Consiglio approva.

- I Consiglieri Galeani e Minghelli rappresentano che l'Ufficio copie sentenze civili del Tribunale di Roma ha disposto, dal 27 luglio, la sospensione del servizio richieste copie via pec, come da provvedimento che si distribuisce, prevedendo che le stesse potranno essere richieste solamente presso l'Ufficio nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00. Tale provvedimento dispone la distribuzione di 20 numeri al giorno e che verrà evasa una sola richiesta per ogni numero.

I Consiglieri Galeani e Minghelli ritengono che tale disposizione oltre che illogica e lesiva dei diritti delle parti e dei colleghi, violi anche le norme di prevenzione relative al Covid-19, risultando singolare che restino chiusi gli Uffici Giudiziari e poi si impongano file per richiedere delle sentenze.

Rendono noto, inoltre, che le richieste inoltrate nel mese di giugno e non suffragate da dichiarazioni di urgenza non sono state lavorate nè ne è stata data comunicazione ai richiedenti.

Ricordano che parte del personale del Consiglio è stata destinata proprio all'Ufficio copie sentenze del Tribunale e non si comprende l'utilità di tale destinazione se questi sono i provvedimenti che vengono emessi.

I Consiglieri Galeani e Minghelli chiedono che il Consiglio intervenga con urgenza affinché vengano evase tutte le richieste inoltrate nei mesi di giugno e venga immediatamente ripristinato il servizio di richiesta tramite pec.

Il Consiglio prende atto mandando alla Presidenza del Tribunale ed alla Dirigenza amministrativa con la richiesta di ripristinare il servizio via pec, di evadere le richieste pervenute, eliminando l'irrazionale previsione per cui il difensore debba addirittura giustificare le ragioni ed il motivo per le quali si richiede la copia nell'interesse della parte assistita. La delibera è immediatamente esecutiva.

### **Pareri note di onorari**

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 96) pareri su note di onorari:  
(omissis)